

CATTOLICA & ENTI ECCLESIASTICI

FORMULA BASE

POLIZZA MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE
DELL'ENTE PARROCCHIA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 19.10.2024

- versione 1 di polizza

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligrup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione si rivolge alle Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto un Accordo Quadro con la Compagnia. Essa garantisce le esigenze di protezione dei beni e/o del patrimonio dell'Ente, del patrimonio, della salute e benessere, del Parroco, dei sacerdoti e altri religiosi, di collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti che partecipano alle attività Parrocchiali.



Che cosa è assicurato?

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN SOLIDITÀ Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (ALL RISK)

Per il Fabbricato indicato in polizza sono assicurati i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da tutti gli eventi e cause non esplicitamente esclusi.

Sono trattati in modo specifico:

- ✓ Atti vandalici e dolosi, terrorismo;
- ✓ Beni particolari;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Sovraccarico neve;
- ✓ Fulminazione diretta;
- ✓ Fenomeno elettrico (esclusa fulminazione diretta);
- ✓ Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto;
- ✓ Guasti cagionati dai ladri e furto di infissi;
- ✓ Rottura di lastre (non di valore storico e/o artistico);
- ✓ Mercì in refrigerazione;

Generali Italia indennizza anche:

- ✓ spese supplementari (quali spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, perdita di pigioni, oneri di ricostruzione);
 - ✓ costi di restauro e spese di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio non interamente distrutti a seguito di sinistro;
- La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza delle Somme assicurate indicate in Polizza.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN GUARDIA Sezione FURTO E RAPINA

Indennizza i danni di furto rapina ed estorsione delle varie tipologie di beni mobili posti all'interno dei fabbricati assicurati, anche se di proprietà di terzi.

La garanzia indennizza anche:

- ✓ Valori nelle cassette delle elemosine;
- ✓ Beni in cassaforte;
- ✓ Guasti causati dai ladri e furto di fissi ed infissi.

Generali Italia indennizza anche:

- ✓ Spese supplementari (straordinarie e documentate) che, a seguito di sinistro che comporti interruzione totale o parziale dell'attività, si rendano necessarie per il proseguimento dell'attività stessa.

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza delle Somme assicurate indicate in Polizza.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN SOLIDITÀ Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

Risarcisce i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla proprietà dei Fabbricati assicurati. Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- ✓ Inquinamento accidentale conseguente a rottura di impianti e condutture, cisterne a servizio del Fabbricato;
- ✓ Danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusione di tubazioni e condutture;
- ✓ Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, conseguenti a danni a terzi e risarcibili a seguito di sinistro indennizzabile a norma della Responsabilità Civile Fabbricato.



Che cosa non è assicurato?

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN SOLIDITÀ Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (ALL RISK)

Sono esclusi:

- ✗ Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- ✗ Aeromobili e natanti;
- ✗ Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
- ✗ Impianti solari fotovoltaici o termici di potenza superiore a 250 Kw;
- ✗ Prati, boschi, pascoli, coltivazioni, piante e animali in genere;
- ✗ I terreni su cui sorgono i Fabbricati assicurati e dove l'Ente svolge la propria attività;
- ✗ Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
- ✗ Baracche in legno o plastica;
- ✗ Fabbricati o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.

Inoltre, è sempre operante l'Esclusione Cyber, che è riportata nel DIP Aggiuntivo.

Sono previste ulteriori esclusioni, alcune parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN GUARDIA Sezione FURTO E RAPINA

La garanzia non opera per:

- ✗ Enti diversi dall'Ente Parrocchia;
- ✗ Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- ✗ Aeromobili e natanti;
- ✗ Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
- ✗ Beni contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
- ✗ Beni contenuti in baracche in legno o plastica;
- ✗ Fabbricati o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.

Sono previste ulteriori esclusioni, alcune parzialmente derogabili con una Garanzia opzionale, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN SOLIDITÀ Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - IN ACCORDO

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ'
Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie:

- ✗ il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza delle Somme assicurate indicate in Polizza.
È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Risarcisce i danni involontariamente causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle varie attività istituzionali della parrocchia. È compresa anche la conduzione, il possesso e la custodia dei Fabbricati assicurati e non, utilizzati dalla Parrocchia stessa per lo svolgimento delle proprie attività. Sono assicurati anche alcuni rischi specifici, quali:

- ✓ Esercizio di uffici parrocchiali - Errato trattamento dei dati personali;
- ✓ Interruzione e sospensione di attività;
- ✓ Mezzi sotto carico e scarico;
- ✓ Committenza mezzi di trasporto;
- ✓ Beni degli ospiti in colonie e case per ferie;
- ✓ responsabilità personale del parroco, dei sacerdoti coadiutori e dei collaboratori volontari;
- ✓ responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro.

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DELLA PERSONA – SALUTE E BENESSERE

Sezione SALUTE E BENESSERE

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti dai soggetti delle categorie di Assicurati indicate in Polizza durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. Per la sola Categoria "Sacerdoti/Religiosi", se assicurata, e solo per il Parroco pro-tempore e Sacerdoti coadiutori fissi (regolarmente incaricati presso la Parrocchia), la garanzia opera anche per infortuni subiti nelle attività della vita privata. Le garanzie, prestabili, possono essere:

- ✓ morte per infortunio;
- ✓ invalidità permanente per infortunio;
- ✓ diaria da immobilizzo;
- ✓ rimborso spese di cura per infortunio;
- ✓ diaria da ricovero per infortunio.

L'assicurazione è prestata per dette garanzie se risultino indicati in Polizza le somme assicurate o le Diarie e i relativi premi e risulta, in Polizza, l'indicazione della loro operatività.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO

Sezione TUTELA LEGALE:

Copertura delle spese extra processuali e processuali per la difesa degli interessi della Parrocchia in vertenze di natura legale derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale, anche con riferimento alla proprietà e gestione degli immobili nei quali tale attività è esercitata. La garanzia opera in particolare per:

- ✓ procedimento penale per Delitto colposo e per Contravvenzione;
- ✓ richiesta di risarcimento per danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
- ✓ Opposizione contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti delle seguenti disposizioni normative
 - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
 - D. Lgs. n. 193/07 (Sicurezza alimentare e norme analoghe);
 - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
- ✓ In materia di protezione dei dati personali (Regolamento GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 196/03 - Codice della Privacy e successive integrazioni e modificazioni), la garanzia opera:
 - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni,
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non costituisce reato.
 - per resistere, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi (dopo l'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero relativo massimale).

- ✗ i genitori del Parroco pro-tempore;
- ✗ qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente;
- ✗ le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. I collaboratori volontari, così come i soggetti alla diretta dipendenza del parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia, sono invece considerati terzi solo se il Sinistro ha causato: morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale.

Inoltre, è sempre operante l'Esclusione Cyber, che è riportata nel DIP Aggiuntivo.

Sono previste ulteriori esclusioni, alcune parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PROTEZIONE DELLA PERSONA – SALUTE E BENESSERE

Sezione SALUTE E BENESSERE

L'assicurazione non è operante per:

- ✗ infortuni, noti o che hanno dato luogo a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto;
 - ✗ le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Per la deviazione del setto o della piramide, nasale le Garanzie acquistate in Polizza operano solo se le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi sono resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
 - ✗ le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi prima della stipula del contratto.
- Sono previste ulteriori esclusioni, alcune parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.
- Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO

Sezione TUTELA LEGALE

Non sono comprese le seguenti spese:

- ✗ per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
 - ✗ per attività che non sono state effettivamente svolte dal legale e dettagliate in parcella;
 - ✗ rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
 - ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - ✗ anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto disposto dalle Norme che operano in caso di sinistro;
 - ✗ di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
 - ✗ onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario solo se indicato da DAS, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
 - ✗ dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
 - ✗ per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali; (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
 - ✗ ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
 - ✗ oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.
- Sono previste ulteriori esclusioni, parzialmente derogabili, con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.
- Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La garanzia riguarda inoltre eventi connessi alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente. In tale ambito, la garanzia opera per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione;
- ✓ richiesta di risarcimento per danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi;

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

È previsto inoltre un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto della copertura per affrontare controversie di natura legale, impostare comunicazioni rivolte a controparti e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Ci sono limiti di copertura?

Per le singole Garanzie sono previsti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riportati nelle specifiche sezioni di Polizza nonché Termini di aspettativa che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
- Per Scoperto si intende la parte di Danno espressa, in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia o lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

- Per Termine di aspettativa si intende il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.

Specifici limiti di Indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura sono riportate nel DIP Aggiuntivo



Dove vale la copertura?

Le garanzie delle Sezioni INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – FURTO E RAPINA – RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI operano per i rischi ubicati in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Le garanzie della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ e della Sezione SALUTE E BENESSERE operano nel mondo intero.

Le Garanzie della Sezione TUTELA LEGALE operano per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: la garanzia vale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- negli altri casi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

Il servizio assicurativo di Consulenza Legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

- In sede di stipulazione dell'Assicurazione devono essere rese dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile). Inoltre, durante il periodo di validità delle Garanzie, deve essere data comunicazione scritta a Generali Italia di ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (artt. 1897 e 1898 del Codice civile). Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso. Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- Il Contraente o l'Assicurato deve anche comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto di questo contratto, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle accessorie ad altri servizi.
- In caso di Sinistro il Contraente e l'Assicurato devono fare il possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, salvaguardare le cose rimaste, conservare le tracce e i residui del Sinistro e rispettare gli obblighi di denuncia e puntuale informativa nei confronti di Generali Italia.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e la stessa cessazione del contratto. Le informazioni di dettaglio in merito agli obblighi relativi alle specifiche Garanzie sono contenute nel DIP aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua), quadrimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,0% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). In tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze mensili/trimestrali/quadrimestrali/semestrali pattuite.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri verificatisi in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo temporale, successivo alla data di effetto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano (Termine di aspettativa). Le relative specifiche sono riportate nel DIP Aggiuntivo.



Come posso disdire la polizza?

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o a Generali Italia mediante lettera raccomandata o mediante PEC. Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, ove prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare la comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno **30 giorni** rispetto alla scadenza indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata.

Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni a fronte della riduzione del Premio comunque prevista, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno **30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di **30 giorni** dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Il Contraente o Generali Italia hanno, inoltre, facoltà di recedere per Sinistro anche dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.

Assicurazione per la copertura dei rischi Incendio e altri danni ai beni, Furto e rapina, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile Attività, Salute e Benessere, Tutela legale, dedicata al mondo Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto un Accordo Quadro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base
Edizione: 19.10.2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397
Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.790.889.284
Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base è un'assicurazione multirischi dedicata al mondo Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro, che offre le seguenti coperture:

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

o **IN SOLIDITÀ**

- Sezione Incendio e altri danni ai beni
- Sezione Responsabilità civile Fabbricato

o **IN GUARDIA**

- Sezione Furto e rapina

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

o **IN ACCORDO**

- Sezione Responsabilità civile Attività
- Sezione Tutela Legale

PROTEZIONE DELLA PERSONA

o **SALUTE E BENESSERE**

- Sezione Salute e Benessere

Le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile Attività, Salute e Benessere sono acquistabili autonomamente l'una dall'altra.

Puoi consultare tutte le informazioni relative al contratto registrandoti su "My Cattolica", la tua Area Clienti disponibile su Web e App.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco:

- **Ricorso Terzi**
- **Danni indiretti**

SEZIONE FURTO E RAPINA
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco: <ul style="list-style-type: none"> • Portavalori
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco: <ul style="list-style-type: none"> • Ricorso Terzi
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O.
SEZIONE SALUTE E BENESSERE
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco: <ul style="list-style-type: none"> • Tabella INAIL di accertamento dell'Invalidità permanente • Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente • Diaria da immobilizzo
SEZIONE TUTELA LEGALE
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non vi sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

Esclusione Cyber Risk

Sono esclusi:

- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Sono esclusi:

A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il Sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
 2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
 3. bradisismo;
 4. eruzione vulcanica;
 5. maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 6. Terremoto,
 7. Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;
 8. Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno,
 9. trasporto o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;
- se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;

B. I danni causati da:

1. Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati, punto 7 Furto di Fissi e infissi e guasti causati dai ladri* delle condizioni di assicurazione;
2. guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3. crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
4. deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;
5. perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
6. errori o omissioni di manovra o controllo;

se non sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C. I danni causati da o dovuti a:

1. umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali;
2. sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;
3. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
4. inquinamento o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
5. difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
6. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
7. errori di progettazione o calcolo;
8. mancata o anormale manutenzione, errori di collaudo o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
9. anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
10. urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;

se non sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

D. I danni causati da o dovuti a:

1. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno; salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati punto 9. Merci in refrigerazione* delle condizioni di assicurazione;
2. perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'articolo *Spese supplementari*, all'articolo *Costi di restauro sempre riconosciuti* delle condizioni di assicurazione, e alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Danni indiretti* delle condizioni di assicurazione, se acquistata;
3. responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Ricorso terzi da incendio* delle condizioni di assicurazione, se acquistata;

E. Danni verificatisi a causa o per effetto di Malattia pandemica o epidemica; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico della Malattia pandemica o epidemica ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

F. Subiti da Beni particolari, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati, punto 2. Beni particolari* delle condizioni di assicurazione.

G. Danni causati o dovuti a Dolo del Contraente o dell'Assicurato.

H. Smarrimenti o ammanchi di beni.

I. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

SEZIONE FURTO E RAPINA

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

Alla partita Valori (ovunque riposti) sono esclusi quelli contenuti nelle cassette delle elemosine.

Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il Sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
3. Terremoto, Alluvione, Inondazione, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, bradisismo, eruzioni vulcaniche, e altri sconvolgimenti della natura; purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i danni:
 4. ai beni assicurati quando si trovino all'esterno dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Portavalori* delle condizioni di assicurazione, se acquistata;
 5. Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato all'articolo *Spese supplementari* delle condizioni di assicurazione;
 6. di Furto di Opere d'arte, preziosi e collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi:
 - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
 7. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 8. causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 9. commessi o agevolati da Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, membri del suo nucleo Familiare (se conviventi), nonché commessi o agevolati da Dolo o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza e custodia dei locali contenenti le cose assicurate;
 10. Smarrimenti o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;
 11. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

Esclusione Cyber Risk

Sono esclusi:

- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da Fabbricati:
 - a) in precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati assicurati;
 - b) ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
 - c) in cui si esercitano attività imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
 - d) destinati a Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali;
 - e) in corso di costruzione;
2. a Fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
3. che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
4. dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;
5. da furto;
6. da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
7. a condutture e impianti sotterranei in genere;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9. derivanti da malattie professionali;
10. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
11. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
 - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
12. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
13. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
14. provocati da campi elettromagnetici;
15. dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
16. danni causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
17. a seguito di eventi catastrofici: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

Sono inoltre esclusi i danni:

18. alle cose altrui:

- che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva *Ricorso terzi*;

19. alle cose:

- sulle quali si eseguono i lavori;
- che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;

20. da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

21. derivanti da conduzione, possesso e custodia di Fabbricati e relativo Contenuto;

22. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto A* delle condizioni di assicurazione;

23. da attività e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto D* delle condizioni di assicurazione;

24. da bagnamento di acqua e rigurgito fognature, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto B* delle condizioni di assicurazione;

25. derivanti dalla proprietà di gonfiabili;

26. derivanti dalla proprietà di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

Esclusione Cyber Risk

Sono esclusi:

- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Non è assicurabile l'attività di Enti diversi dall'Ente Parrocchia.

Sono esclusi i danni provocati o derivanti dall'esercizio di attività:

1. parrocchiali fuori dal territorio dei paesi Europei;
2. imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
3. di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali, anche se collegate all'Ente Parrocchia Contraente;
4. di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado;
5. che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia;

Sono esclusi inoltre i danni provocati:

6. da proprietà, conduzione, possesso, custodia di Fabbricati, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
7. che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
8. dai quali derivano risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;
9. da furto;
10. da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da malattie professionali;
13. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
14. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
 - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
15. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
16. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
17. provocati da campi elettromagnetici;
18. causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
19. a seguito di eventi catastrofici: terremoti, inondazioni, alluvioni e allagamento e bombe d'acqua ed eruzioni vulcaniche;
20. derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici.

Sono inoltre esclusi i danni:

21. alle cose altrui che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni, punto F* delle condizioni di assicurazione se assicurata in Polizza una "Colonia" o "Casa per ferie";
22. alle cose:
 - sulle quali si eseguono i lavori;
 - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori e che per volume o peso non possano essere rimosse;
23. da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
24. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
25. subiti da mezzi sotto carico e scarico, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni punto B* delle condizioni di assicurazione;

26. subiti o provocati da prestatori di lavoro, anche in modo continuativo, o somministrato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro* (R.C.O.) delle condizioni di assicurazione, se acquistata, o da quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni punti G. e H.* delle condizioni di assicurazione;
 27. derivanti dall'utilizzo di gonfiabili;
 28. derivanti dall'utilizzo di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri;
 29. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport estremo;
 30. derivanti dalla pratica degli sport invernali: salto dal trampolino, sci d'alpinismo, sci fuoripista;
 31. derivanti dalla pratica di calcio saponato e sport/giochi svolti su teli/superfici saponate;
 32. derivanti da qualsiasi attività ricreativa che prevede l'utilizzo di fuochi a fiamma libera, l'uso di acceleranti di fiamma, l'uso di materiali infiammabili;
 33. alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'articolo *Precisazione Rischi assicurati* punto 23 e 24 delle condizioni di assicurazione.
- Sono inoltre escluse perdite patrimoniali subite da terzi, anche se derivanti da eventi non esplicitamente esclusi, salvo quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni, punti A e B* delle condizioni di assicurazione.

SEZIONE SALUTE E BENESSERE

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se l'Assicurato ha, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - b. guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
 - c. guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate all'articolo *Oggetto della Garanzia*, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
 - d. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
 - e. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
 - f. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
 - g. guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
 - h. i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
 - i. trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
 - j. guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, salvo quanto previsto all'articolo *Rischio guerra*;
 - k. contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- e non comprende gli infortuni subiti:
- l. in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
 - m. durante la pratica di sport professionali;
 - n. durante la pratica non professionale dei seguenti sport:
 - 1) arti marziali, rugby;
 - 2) sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
 - 3) sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
 - 4) sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).

SEZIONE TUTELA LEGALE

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

La garanzia prevede le seguenti ESCLUSIONI:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
3. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori o soci o tra questi e il Contraente;
4. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
5. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
6. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
7. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
8. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
9. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
10. fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
11. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
12. compravendita o permuta di immobili;
13. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
14. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
15. adesione ad azioni di classe (class action);
16. difesa penale per abuso di minori;
17. la materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;
18. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;

19. accertamento tecnico preventivo in caso di spese di resistenza per danni extracontrattuali. Inoltre, la garanzia non opera se:
- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
 - l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
 - il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In relazione all'ambito di copertura della circolazione stradale, la garanzia prevede le seguenti ESCLUSIONI:

1. quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
2. quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
3. nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
4. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
5. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
6. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Per le Garanzie della Sezione Incendio e altri danni ai beni valgono i seguenti limiti di copertura.

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio		
<ul style="list-style-type: none"> • Atti vandalici e dolosi 	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per Fabbricato assicurato	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
<ul style="list-style-type: none"> • Terrorismo e sabotaggio 	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato
<ul style="list-style-type: none"> • Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio 	-	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Beni particolari	Franchigia 500,00 euro per Fabbricato assicurato	10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato 30.000,00 per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo
Eventi atmosferici – Vento e Pioggia	Scoperto 10% del danno con il minimo rispettivamente indicato in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato rispettivamente indicate in Polizza per - Vento e pioggia - Grandine. Tende frangisole col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato e 15.000,00 per tutti i Fabbricati e per anno assicurativo.
Eventi atmosferici – Grandine		
Sovraccarico neve – con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.

Sovraccarico neve – senza Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	5% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Massimo 50.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Limite comune per: Eventi atmosferici Sovraccarico neve con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Previsto dalla garanzia	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Fulminazione diretta	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Fenomeno elettrico (esclusa fulminazione diretta)	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Danno generico	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Tubature interrate in assenza di danno alle cose assicurate		2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Perdite occulte d'acqua	-	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo di 3.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Guasti causati dai ladri	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Furto di Fissi e infissi	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Rottura di lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 10.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati

Merchi in refrigerazione	Franchigia 300,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Spese supplementari		
Demolizione e sgombero dei residui del Sinistro	Franchigia 200,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	100.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 200.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Perdita pigioni	Franchigia 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 40.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Oneri di ricostruzione	Franchigia 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 20.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Costi di restauro – Punto 1 Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie;	Franchigia / Scoperto sulla base della garanzia colpita da Sinistro se prevista	3.000,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro – Punto 2 Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili		2.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro – Punto 3 diversi da quelli precedenti		1.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro - Limite generico complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato		Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di 250.000,00 euro
Costi di restauro - Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto		Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con riduzione del 50% del limite generico complessivo e del limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.
Costi di restauro Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo		
Spese funzionali al restauro. Limite complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato		Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di 30.000,00 euro
GARANZIE OPZIONALI		
Ricorso terzi – Danno generico	-	Nel limite del massimale indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	-	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato in Polizza (Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del Sinistro)

Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato	-	10% del danno liquidabile con il massimo di 30.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
--	---	--

SEZIONE FURTO E RAPINA

Per le Garanzie della Sezione Furto e rapina valgono i seguenti limiti di copertura.

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Furto dei beni assicurati		
- Contenuto	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (compresi Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di 5.000,00 euro per singolo oggetto)
- Opere d'arte, preziosi e collezioni	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto
- Valori (ovunque riposti)	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (esclusi valori contenuti nelle cassette delle elemosine)
Ulteriori estensioni		
Valori all'interno delle cassette delle elemosine	Non previsto	Nei limiti della specifica Somma Assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza
Beni in cassaforte	Per i soli Valori Scoperto 10% del danno con il minimo di 300,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti delle Somme Assicurate alle partite indicate in Polizza
Guasti causati dai ladri – Danni a beni mobili	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti delle Somme Assicurate alle partite indicate in Polizza per anno assicurativo e Fabbricato assicurato
Guasti causati dai ladri – Danni al Fabbricato		Nel limite del 50% della Sommatoria complessiva delle somme assicurate della presente sezione indicate in Polizza
Furto di fissi ed infissi		
Interruzione e sospensione dell'attività		Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di 30.000,00 euro per anno assicurativo e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza

GARANZIE OPZIONALI		
Portavalori	Scoperto e minimo scoperto indicati in Polizza per Sinistro e Fabbriato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti della specifica Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbriato assicurato

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

Per le Garanzie della Sezione Responsabilità civile Fabbriato valgono i seguenti limiti di copertura.

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei Fabbriati assicurati		
- Responsabilità Civile Fabbriato	-	Massimale Responsabilità civile Fabbriato indicato in polizza
Ulteriori estensioni		
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% del danno col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per sinistro e Fabbriato assicurato
Danni da spargimento acqua	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	25.000,00 euro per sinistro e Fabbriato assicurato
Interruzione e sospensione di attività	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbriato indicato in polizza per Sinistro e Fabbriato assicurato
Lavori di manutenzione	-	Massimale Responsabilità civile Fabbriato indicato in polizza
GARANZIE OPZIONALI		
Ricorso terzi – Danno generico	-	Massimale Responsabilità civile Fabbriato indicato in polizza
Ricorso terzi – Danni da Interruzioni e sospensioni di attività (Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del sinistro)	-	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbriato indicato in polizza

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Per le Garanzie della Sezione Responsabilità civile Attività valgono i seguenti limiti di copertura.

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza di fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti da:		
- esercizio, gestione, e svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente assicurato; - conduzione, possesso e custodia di Fabbriati assicurati e non, utilizzati dall'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.		
- Responsabilità Civile Attività	-	Massimale Responsabilità civile Attività indicato in polizza
Ulteriori estensioni		
Esercizio di Uffici parrocchiali	-	10.000,00 euro per anno assicurativo
Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500,00 euro	

Interruzione e sospensione di attività	10% con il minimo indicato in polizza	20% del Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza per anno assicurativo
Mezzi sotto carico e scarico	Franchigia 250 euro per singolo mezzo danneggiato	Massimale Responsabilità Civile Beni Attività indicato in Polizza
Committenza mezzi di trasporto	Franchigia 250 euro per Sinistro	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Beni degli ospiti in Colonie e casa per ferie	-	35.000,00 per Sinistro
Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
GARANZIE OPZIONALI		
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000)	-	Massimale Responsabilità civile Attività indicato in polizza
Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%	-	20% del Massimale Responsabilità civile Attività indicato in polizza

SEZIONE SALUTE E BENESSERE

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Morte per Infortunio	-	Somma assicurata indicata in polizza
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) >= 50% (Per tutte le tipologie di assicurati)	-	Somma assicurata indicata in polizza
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) < 50% (Tipologia Assicurati "Sacerdoti / Religiosi")	Franchigia 3% (IPI <= 3% Nessun indennizzo IPI > 3% Indennizzo per la parte eccedente)	
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) < 50% (Altre Tipologie Assicurati)	Franchigia indicata in Polizza (IPI <= Franchigia Nessun indennizzo IPI > Franchigia Indennizzo per la parte eccedente)	
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) (Per soggetti di età superiore a 80 anni e per tutte le tipologie di assicurati)	Franchigia 10% (IPI <= 10% Nessun indennizzo IPI > 10% Indennizzo per la parte eccedente)	
Diaria da ricovero per Infortunio (Grandi Interventi)	Franchigia in giorni indicata in Polizza	Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo
Diaria da ricovero per Infortunio (Day hospital)	Franchigia 3 giorni	50% della Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo

Rimborso spese di cura per infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	-	Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio relative a spese per interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti ad Infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	-	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale, ma l'assicurato non ha sostenuto spese per ricovero)	-	Diaria di 50,00 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo
Rimborso spese di cura per infortunio (Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio (Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio (Cure e protesi dentarie da infortunio)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	20% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza con il massimo di 1.500,00 euro
Limitazioni per età dell'Assicurato valide per tutte le garanzie operanti in Polizza (Soggetti di età superiore a 80 anni - per tutte le tipologie di assicurati)	-	Somme Assicurate e Diarie di tutte le garanzie indicate in Polizza ridotte di 2/3.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Per le Garanzie della Sezione Tutela Legale valgono i seguenti limiti di copertura

GARANZIE BASE		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Protezione legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza senza limiti per annualità assicurativa
Consulenza legale telefonica	-	-



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

In caso di Sinistro che colpisca i beni assicurati con una delle Garanzie **Incendio e altri danni ai beni**, è necessario:

- a) **Fare quanto gli è possibile** per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia.
- b) Denunciare per iscritto all'autorità competente del luogo quando il Sinistro è conseguente a:
 - 1 Incendio, Esplosione, Scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo,
 - 2 danni cagionati dai ladri, furto di fissi e infissi (se operanti nella Sezione Incendio e altri danni ai beni), entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

Nella denuncia vanno indicati la società Generali Italia, e il numero di Polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.

Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.

- c) Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- d) Nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo anche al di fuori delle casistiche di cui al punto b).

- e) Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).

- f) Predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

- g) Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

Relativamente alla Garanzia Ricorso Terzi, se acquistata, l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

In caso di Sinistro che colpisca i beni assicurati con una delle Garanzie **Furto e rapina**, è necessario:

- a) Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste. Le relative spese sono a carico di Generali Italia.
- b) Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo. Nella denuncia vanno indicati la Società Generali Italia, il numero di polizza, e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- c) Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o Generali Italia entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- d) Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione di Generali Italia antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
- e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Generali Italia dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) Denunciare, in caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

In caso di Sinistro che colpisca Garanzie di **Responsabilità civile**, è necessario:


- a. denunciare il Sinistro all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Generali Italia entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza;
- b. informare Generali Italia delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- c. astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale con causa in corso senza il consenso preventivo di Generali Italia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.


In caso di Sinistro che colpisca Garanzie **Salute e Benessere**, è necessario:

- Entro 5 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia;
- La denuncia del Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
- produrre documentazione medica attestante il Sinistro.

Cosa fare in caso di sinistro?

	<p>In caso di Sinistro che colpisca Garanzie di Tutela legale, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800 572 572 o il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero o inviando una mail a sinistri@das.it.</p> <p>In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p> <p>L'Assicurato deve, inoltre, far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.</p> <p>Per fruire del servizio assicurativo Consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare i seguenti numeri: numero verde 800 572 572 e numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Per le Garanzie PROTEZIONE LEGALE si precisa che la gestione dei Sinistri di Tutela Legale e del servizio Consulenza legale telefonica è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Per i Sinistri che colpiscono le Garanzie delle Sezioni Incendio e altri danni ai beni - Furto e rapina - Responsabilità civile (Fabbricato e Attività) - Salute e Benessere: ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede al pagamento o alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.</p> <p>Per i Sinistri che colpiscono le Garanzie delle Sezioni Incendio e altri danni ai beni - Furto e rapina – Salute e Benessere, il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento con atto di pagamento o verbale di perizia.</p> <p>Per i Sinistri che colpiscono garanzie delle Sezioni Responsabilità civile Fabbricato e Attività, il pagamento è effettuato entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.</p> <p>Per le Garanzie delle Sezioni Responsabilità civile Fabbricato e Attività, Generali Italia, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato e assume, a nome dello stesso, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, comprese le procedure di mediazione delle controversie civili previste dalla normativa vigente.</p> <p>Per le Garanzie della Sezione Protezione legale, in caso di Sinistro indennizzabile, DAS, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, entro 30 giorni paga l'Indennizzo o comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.</p> <p>In caso di recesso per Sinistro, il Contraente ha diritto, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, al rimborso dell'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo di tempo, successivo alla data di effetto del contratto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano (Termine di aspettativa).</p> <p>Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</p> <ul style="list-style-type: none"> Garanzia Sovraccarico neve: con riferimento alla copertura per sovraccarico di neve sui tetti, la Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto <p>In ogni caso, se il contratto ne sostituisce senza soluzione di continuità un altro stipulato con Generali Italia che prevede coperture analoghe, durante tale Termine di aspettativa tali coperture opereranno alle condizioni previste nel contratto sostituito.</p> <p>Sezione TUTELA LEGALE</p> <p>Nei casi di controversie di Diritto civile di natura contrattuale è previsto il Termine di aspettativa di 90 giorni.</p> <p>Se il contratto ne sostituisce senza soluzione di continuità un altro stipulato con Generali Italia che prevede coperture analoghe, il Termine di aspettativa di cui sopra decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti; dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.
Sospensione	Non è possibile sospendere la copertura assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base è rivolto come target elettivo a Enti Parrocchia, appartenenti a Diocesi che non hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro, per la protezione dei propri beni e del proprio patrimonio. Per Sacerdoti, Religiosi, Collaboratori Volontari, Oratoriani e Dipendenti, è prevista la possibilità di garantire la protezione del rischio Infortuni.

Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione dei beni (sezione Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina), Protezione del patrimonio (sezioni Responsabilità civile Fabbriato, Responsabilità civile Attività, Tutela legale) e Salute e Benessere (sezione Salute e Benessere - Infortuni).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?


All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa,14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com.</p> <p>In caso di controversia di natura medica relativamente alle Garanzie Infortuni, si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa,14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com.</p> <p>Per le Garanzie Protezione Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: .servizio.clienti@pec.das.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>
---	--

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.




Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Base - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.







Struttura	1
DEFINIZIONI	2
DEFINIZIONI COMUNI	2
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE FURTO E RAPINA	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E ATTIVITÀ	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE SALUTE E BENESSERE	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE RC ATTIVITÀ - SALUTE E BENESSERE	10
DEFINIZIONI SPECIFICHE TUTELA LEGALE	11

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	12
 Che cosa è assicurato?	12
Art. 1.1 Cose assicurate	12
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	12
Art. 1.3 Colpa grave	12

	Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	12
	Art. 2.1 Rischi Assicurati	12
	Art. 2.2 Spese supplementari	17
	Art. 2.3 Costi di restauro sempre riconosciuti	17
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	18
	Art. 2.4 Ricorso terzi	19
	Art. 2.5 Danni indiretti	19
	Che cosa NON è assicurato?	20
	Art. 3.1 Esclusioni	20
	Ci sono limiti di copertura?	22
	TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	22
	Dove vale la copertura?	25
	Art. 4.1 Dove operano le Garanzie?	25
	Con quali condizioni operative assicuriamo?	25
	Art. 5.1 Forma dell'assicurazione	25
Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ		PAG.
IN GUARDIA - FURTO E RAPINA		27
	Che cosa è assicurato?	27
	Art. 1.1 Cose assicurate	27
	Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	27
	Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	27
	Art. 2.1 Rischi assicurati	27
	Art. 2.2 Ulteriori estensioni	28
	Art. 2.3 Spese supplementari	29
	Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	29
	Art. 2.4 Portavalori	29
	Che cosa NON è assicurato?	29
	Art. 3.1 Esclusioni	30
	Ci sono limiti di copertura?	30
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	30
	Dove vale la copertura?	32
	Art. 4.1 Dove operano le Garanzie	32
	Con quali condizioni operative assicuriamo?	32
	Art. 5.1 Forma dell'assicurazione	32

IN SOLIDITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO	33
 Che cosa è assicurato?	33
Art. 1.1 Fabbricati assicurati	33
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	33
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	33
Art. 2.1 Rischi assicurati	33
Art. 2.2 Ulteriori estensioni	34
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	34
Art. 2.3 Ricorso terzi	34
 Che cosa NON è assicurato?	35
Art. 3.1 Soggetti non considerati terzi	35
Art. 3.2 Esclusioni	35
 Ci sono limiti di copertura?	37
Art. 4.1 Pluralità di assicurati - massimo risarcimento	37
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	37
 Dove vale la copertura?	37
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	37
Con quali condizioni operative assicuriamo?	38
Art. 6.1 Calcolo del premio	38















IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ	39
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	39
Art. 1.1 Rischi assicurati	39
Art. 1.2 Precisazioni Rischi assicurati	39
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	41
Art. 1.3 Ulteriori estensioni	41
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	43
Art. 1.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	41
 Che cosa NON è assicurato?	43
Art. 2.1 Soggetti non considerati terzi	43
Art. 2.2 Esclusioni	44
 Ci sono limiti di copertura?	45
Art. 3.1 Pluralità di assicurati - massimo risarcimento	45

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	45
 Dove vale la copertura?	46
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie	46
Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Base - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA PAG.	
SALUTE E BENESSERE	47
 Che cosa è assicurato?	47
Art. 1.1 Oggetto della Garanzia	47
Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità	47
Art. 1.3 Persone con disabilità	48
Art. 1.4 Rischi assicurati	48
Art. 1.5 Rischio volo	50
Art. 1.6 Rischio guerra	50
 Che cosa è assicurato? Garanzie base	51
Art. 2.1 Morte per Infortunio	51
Art. 2.2 Morte presunta	51
Art. 2.3 Cumulo dell'indennizzo	51
Art. 2.4 Commorienza del coniuge	51
Art. 2.5 Invalidità permanente da infortunio	51
Art. 2.6 Tabella di accertamento dell'Invalidità permanente	51
Art. 2.7 Criteri specifici di indennizzabilità	53
Art. 2.8 Criteri particolari di indennizzabilità	53
Art. 2.9 Massimo Indennizzo per lesioni plurime	54
Art. 2.10 Franchigia sull'Invalidità permanente da Infortunio	54
Art. 2.11 Cumulo dell'indennità	54
Art. 2.12 Decesso indipendente da Infortunio	54
Art. 2.13 Diaria da ricovero per Infortunio	54
Art. 2.14 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di Infortunio	55
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali	56
Art. 2.15 Tabella Inail di accertamento dell'Invalidità permanente	56
Art. 2.16 Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente	59
Art. 2.17 Diaria da immobilizzo	61
 Che cosa NON è assicurato?	62
Art. 3.1 Esclusioni	62
 Ci sono limiti di copertura?	63
Art. 4.1 Limite massimo di esborso per evento che colpisca più persone	63
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	63
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	64

Con quali condizioni operative assicuriamo?	64
Art. 6.1 Cessazione o riduzione della garanzia	64
Art. 6.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato	64
Art. 6.3 Richieste di Indennizzo e di Risarcimento	64
Art. 6.4 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti	65
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	65
Art. 7.1 Decorrenza	65
Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Base - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	
IN ACCORDO - TUTELA LEGALE	66
 Che cosa è assicurato?	66
Art. 1.1 Assicurati	66
Art. 1.2 Spese comprese in garanzia	66
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	67
Art. 2.1 Protezione legale	67
Art. 2.2 Consulenza legale telefonica	68
 Che cosa NON è assicurato?	62
Art. 3.1 Esclusioni	68
 Ci sono limiti di copertura?	69
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	69
 Dove vale la copertura?	69
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie	69
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	70
Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie	70
Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Base - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	71
Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente	71
Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori	71
Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti	71
Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente	71
Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	71
Art. 1.6 Titolarità dei diritti nascenti della Polizza	71
Art. 1.7 Diminuizione del rischio	72
Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione	72
 Quando e come devo pagare?	72

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	72
Art. 2.2 Indicizzazione	73
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	73
Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione	73
 Come posso disdire la Polizza?	73
Art. 4.1 Diritto di ripensamento	73
Art. 4.2 Disdetta e recesso	73
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI	74
Art. 5.1 Invio dei Reclami	74
Art. 5.2 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	74
Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Base - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	76
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	76
 Come posso disdire la Polizza?	76
Art. 1.2 Recesso in caso di Sinistro	76
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	77
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	77
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	77
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	77
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	78
Art. 1.4 Mandato dei periti	78
Art. 1.5 Determinazione del valore delle cose assicurate	78
Art. 1.6 Determinazione del danno e dell'Indennizzo	79
Art. 1.7 Titoli di credito	79
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	80
Art. 1.9 Anticipo indennizzi	80
Art. 1.10 Assicurazione in deroga alla proporzionale	80
Art. 1.11 Limite di Indennizzo	81
Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta	81
Art. 1.13 Rinuncia all'azione di rivalsa	81
Art. 1.14 Recupero delle cose rubate	81
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA	82
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	82
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	82
Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno	82
Art. 1.3 Mandato dei periti	82
Art. 1.4 Determinazione del valore delle cose assicurate	83

Art. 1.5 Determinazione del danno e dell'indennizzo	83
Art. 1.6 Riduzione e reintegro delle somme assicurate	83
Art. 1.7 Titoli di credito	83
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	84
Art. 1.9 Anticipo indennizzi	84
Art. 1.10 Limite di Indennizzo	84
Art. 1.11 Assicurazione per conto di chi spetta	84
Art. 1.12 Rinuncia all'azione di rivalsa	84
Art. 1.13 Recupero delle cose rubate	85
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ	86
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	86
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro di Responsabilità Civile verso terzi	86
Art. 1.2 Gestione del Sinistro	86
Art. 1.3 Concomitante richiesta di indennizzo e di risarcimento Sezioni Salute e Benessere e Responsabilità civile	86
Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	87
Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa	87
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO SALUTE E BENESSERE	88
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	88
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	88
Art. 1.2 Denuncia del Sinistro	88
Art. 1.3 Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo	88
Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	88
Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa	89
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	90
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	90
Art. 1.1 Insorgenza del Sinistro e operatività della Garanzia	90
Art. 1.2 Denuncia di Sinistro e scelta del legale	90
Art. 1.3 Gestione del Sinistro	91
Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	91
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	92
Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del Sinistro - arbitrato	92
Art. 1.7 Recupero di somme	92
INDICE	93

Struttura

Il Contratto di assicurazione “Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di Sinistro.

Le Condizioni Specifiche delle Garanzie sono suddivise per aree di Protezione in relazione al tipo di bisogni soddisfatti dalle Garanzie o agli eventi cui sono legate e sono composte come segue:

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

- o IN SOLIDITÀ
 - Incendio e altri danni ai beni
 - Responsabilità civile Fabbricato
- o IN GUARDIA
 - Furto e rapina

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- o IN ACCORDO
 - Responsabilità civile Attività
 - Tutela legale

PROTEZIONE DELLA PERSONA

- o SALUTE E BENESSERE
 - Salute e Benessere

Le Garanzie raggruppate sotto ciascuna delle tre aree di protezione:

- sono suddivise in sezioni che a loro volta contengono Garanzie base e Garanzie opzionali.

Le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile Attività, Salute e Benessere sono acquistabili autonomamente l'una dall'altra, la Sezione Tutela legale è opzionale e acquistabile solo se acquistata anche la Sezione Responsabilità civile Attività.

Le Garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nelle Condizioni di assicurazione che costituiscono il contratto sono riportate, oltre alle Condizioni Generali che regolano il contratto, solo le Condizioni Specifiche che disciplinano le Garanzie effettivamente acquistate e le relative Norme che operano in caso di Sinistro.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto da questa assicurazione.
Assicurazione	Questo contratto di assicurazione "Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Base"
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un " Sistema Informatico ".
Chiesa	Fabbricato, o porzione di Fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso Cattolico.
Collaboratori volontari	Coloro che per adesione svolgono, a favore della Parrocchia Contraente e per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima, tutte le attività loro proprie, a titolo gratuito, senza vincoli di orario, né di dipendenza gerarchica. Alcuni esempi di queste attività sono quelle: <ul style="list-style-type: none"> • ecclesiali ed educative (esempio: animazione liturgica, catechesi, accompagnamento, sorveglianza); • caritativo – assistenziali (esempio: visita ai malati, assistenza agli anziani); • di carattere ausiliario a servizio della Parrocchia (esempio: pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, preparazione pasti, manutenzione ordinaria).
Contraente	Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio o di altri e paga il premio. La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio o di altri e paga il premio.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico ".
Diocesi / Arcidiocesi	Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo/Arcivescovo.
Dipendente	Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Il Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - ha diritto di dirigere e supervisionare l'adempimento delle sue prestazioni lavorative; - lo remunera attraverso salari, stipendi e commissioni. Sono considerati tali anche i soggetti alle dirette dipendenze del Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.
Durata	Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del Contratto ed indicato in Polizza.
Fabbricato	L'intera costruzione edile descritta in Polizza, compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici, elettromeccanici, elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli.

	<p>Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue.</p> <p>Sono compresi impianti solari fotovoltaici e termici di potenza non superiore a 250 KWp, al servizio esclusivo della Parrocchia assicurata.</p> <p>Sono comprese lastre di vetro fisse a chiusura dei vani di accesso, transito, illuminazione ed areazione del Fabbricato.</p> <p>Si intendono comprese le Lastre di vetro di particolare valore storico, artistico o storico e artistico.</p> <p>Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.</p> <p>I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o se di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.</p>
Forma di garanzia	<p>Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Valore Intero; • a Primo Rischio Assoluto.
Franchigia	<p>La parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.</p> <p>Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.</p> <p>Esempio: Merci in refrigerazione Franchigia pattuita in Polizza 300,00 euro - Limite di indennizzo per Sinistro e per Fabbricato: 2.000,00 euro - Danno: 1000,00 euro - Danno al netto della Franchigia: 700,00 euro (1.000,00 euro-300,00 euro) Indennizzo liquidato: euro 700.00 euro</p>
Garanzia	<p>Copertura assicurativa di Generali Italia che prevede il pagamento di un Indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.</p>
Generali Italia	<p>L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).</p>
Incidente Cyber	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico";</p> <p>Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".</p>
Indennizzo/risarcimento	<p>Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.</p>
Inquinamento	<p>La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che è dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.</p>
Malware o simili	<p>Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".</p>

Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri.
Massimale per anno	La somma massima liquidabile da Generali Italia per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.
Oratorio	Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive, ed ogni altra attività ad esse connessa.
Oratoriani	I soggetti persone fisiche, di età inferiore ai 21 anni , che frequentano l'Oratorio, senza vincoli di continuità o di tempo, partecipando ad una o più delle attività da esso organizzate e svolte.
Parrocchia	L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo, avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro ¹ .
Perito	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce l'ambito di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Rischio	La probabilità di Sinistro.
Scoperto	La parte di Danno espressa, in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti. Sinistro da atto vandalico e doloso al Fabbricato. Somma Assicurata Fabbricato 800.000,00 euro. Danno: 5.000 euro. Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro. Scoperto da applicare: 500,00 euro (10% del danno), ma poiché inferiore al minimo scoperto si applica quest'ultimo (1.000,00 euro). Danno dedotto lo scoperto 4.000,00 euro (5.000,00-1.000,00). Indennizzo liquidabile 4.000,00 euro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Struttura sportiva	Fabbricato o area dotata di infrastrutture murarie fisse, con attrezzature, impianti e servizi dedicati appositamente all'esercizio di una o più pratiche sportive, compreso lo svolgimento delle relative gare e competizioni, con o senza la presenza di pubblico (ad esempio stadi, palazzetti dello sport, palestre, piscine). Non costituiscono Struttura sportiva piccoli impianti dedicati alle pratiche di singole attività sportive ricavati in spazi di pertinenza di altre tipologie di fabbricati assicurabili. (Ad esempio, non costituiscono Struttura Sportiva: singoli campi da tennis, calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piste da pattinaggio a rotelle, realizzati in cortili o spazi limitrofi e di pertinenza di Oratori, sale Polifunzionali, o altri edifici parrocchiali).
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Termine di aspettativa	Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. Non rientrano nella definizione di terrorismo: <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile; • ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione; • danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali; • atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; • atti vandalici.
Ubicazione	Il luogo specificato in Polizza in cui sono posti gli enti assicurati (per esempio i Fabbricati). Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile in uso o presenti nei locali o nell'ambito del Fabbricato assicurato. Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone. A titolo esplicativo sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> • stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare; • apparecchi audiovisivi, televisivi e di proiezione; • impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; • terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario; • bilance elettroniche e registratori di cassa.
Avversità atmosferica	La singola manifestazione naturale di tipo atmosferico che per la sua intensità o durata è tale da poter determinare un danno materiale e diretto ai beni assicurati. Sono considerate avversità atmosferiche la pioggia, la neve, la grandine, il gelo, la brina, la siccità, il vento. Si intendono esclusi il fulmine e l'elettricità atmosferica in genere.
Beni particolari	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati e supporti di dati.
Bombe d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Cappotto termico	Elemento termico insonificabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Epidemia	L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento atmosferico	Evento naturale di tipo atmosferico, di durata determinabile, durante il quale si manifestano una o più Avversità atmosferiche, anche consequenziali o concomitanti. Sono considerati tali anche eventi quali: temporale, tempesta, bufera, tormenta, ciclone, uragano, tornado e trombe d'aria.
Fenomeno elettrico	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: <ul style="list-style-type: none"> • Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; • Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fulminazione diretta	Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e suolo e che colpisce direttamente i beni immobili e mobili.
Fulminazione indiretta	Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e nube o tra nube e suolo i cui effetti interessano le linee elettriche o di telecomunicazione esterne o quelle interne nell'area di pertinenza dell'Ente assicurato, nonché l'area esterna confinante con l'area di pertinenza dell'Ente medesimo.
Guasto meccanico	Anomalia o rottura meccanica che compromette il regolare funzionamento di una macchina.
Impianti tecnici	Sono considerati tali: <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; • antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp; • altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Implosione	Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere, per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Lastre	Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non; altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.
Lastre di particolare valore storico e/o artistico	Lastre di vetro aventi particolare valore storico, artistico o storico e artistico. Non sono considerate singole lastre le porzioni o singoli tasselli di vetrate o rosoni realizzati con tecniche a mosaico.

Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e contenere il contagio.
Pannelli solari	Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato, installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.
Recinzioni precarie	Strutture con semplice funzione di delimitare o circoscrivere uno spazio esterno, realizzate con materiali di incerta resistenza e solidità, prive di elementi murari e che nel loro complesso sono tali da non incidere in modo permanente sull'assetto morfologico del terreno.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Tubature interrato	Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

DEFINIZIONI SPECIFICHE FURTO E RAPINA

Dati	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.
Lucchetto di sicurezza	Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.
Serrature di sicurezza	Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione) chiave avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale; • almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastrine, se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.
Vetro anticrimine	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.
Vetro antiproiettile	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.
Vetro antivandalismo	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA

Collezione	Raccolta di oggetti congeneri, posti all'interno del Fabbricato assicurato descritto in polizza, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.
Contenuto (Partita)	Somma assicurata indicata in Polizza e riferita a tutti i beni mobili, anche di terzi, che si trovano all'interno del Fabbricato e in uso all'Assicurato, anche se posti all'aperto nelle immediate vicinanze del Fabbricato. Limitatamente alle "Opere d'arte, preziosi e collezioni", in caso di Sinistro, fermo il limite complessivo della somma assicurata, Generali Italia non indennizzerà somma superiore a 5.000,00 euro per singolo oggetto (o singola Collezione nel suo complesso), a prescindere dal danno subito e dal valore effettivo di ciascun bene. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • i Valori; • i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Danni materiali e diretti	Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito
Fissi e infissi	I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Furto	Impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, per trarne profitto per sé o per altri.
Opere d'arte, preziosi e collezioni	1. Opere e oggetti aventi particolare valore storico e/o artistico, soggetti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa in materia di Beni Culturali o il cui mercato di riferimento è quello dell'arte, o dell'antiquariato, posti all'interno del Fabbricato assicurato descritto in Polizza. Come per esempio : quadri, dipinti, arazzi, statue, mosaici e affreschi staccati, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, archivi storici, ceramiche, maioliche, porcellane, lastre di vetro (non rientranti nella definizione di Fabbricato) . 2. Preziosi e Collezioni.
Opere d'arte, preziosi e collezioni (Partita)	Somma assicurata aggiuntiva, indicata in Polizza, per Opere d'arte, oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni riconosciuta a Primo Rischio Assoluto in eccedenza a quanto già assicurato e indennizzabile per tali beni alla Partita Contenuto.
Partita	Insieme di cose assicurate con un'unica somma.
Preziosi	Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura, tutto posto sottotetto del Fabbricato assicurato descritto in Polizza.
Primo Rischio Assoluto	La forma della copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale prevista dal Codice civile ² se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse. Esempio Valore effettivo del bene al momento del Sinistro= 500.000,00 euro Danno = 400.000,00 euro Somma Assicurata= 300.000,00 euro (3/5 del valore effettivo) In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000,00 euro e non si applica la Regola proporzionale prevista dal Codice civile. Se si applicasse la Regola proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000,00 euro (3/5 del danno).
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Valore a nuovo	Costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso	Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.
Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale ³ .
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Valori (Partita)	Somma assicurata e indicata in Polizza riferita ai Valori.

DEFINIZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E ATTIVITÀ

Animali domestici	Animali da compagnia, esclusi gli animali da cortile, i cavalli e gli altri animali da sella.
Colonia/Campo Scuola	Soggiorno in località di villeggiatura di minori (compreso il pernottamento fuori casa).
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Perdita patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico Sinistro (danno in serie), anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Subappaltatori	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del Sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito dal Codice civile⁴; • il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Documenti	Documenti, atti, elenchi, registri, contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'esercizio degli uffici Parrocchiali e presenti nei locali del Fabbricato Assicurato, anche di proprietà di altri soggetti terzi.
------------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE SALUTE E BENESSERE

Assicurato	Il Soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie se indicate in Polizza: <ul style="list-style-type: none"> • Sacerdoti/ Religiosi; • Collaboratori volontari; • Oratoriani; • Prestatori di lavoro dipendenti (qualora nominativamente indicati in Polizza).
-------------------	---

Convalescenza	Il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di Polizza.
Covid 19	La malattia causata da Corona Virus denominato SARS.CoV-2.
Day hospital	La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Immobilizzo	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi, limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Istituto di cura	Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e quelle private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero/degenza	La permanenza in un istituto di cura che comporta il pernottamento.
Sforzo	L'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di un'energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.
Sport professionale	L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI ⁵ o l'attività sportiva che comporta remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese o delle diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti anche con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).
Ubbriachezza	Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della normativa vigente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE RC ATTIVITÀ - SALUTE E BENESSERE

GREST (Gruppo Estivo)/Circolo ricreativo	Intrattenimento di minori secondo orari predefiniti durante i quali gli stessi vengono consegnati agli operatori appositamente designati della Parrocchia (senza il pernottamento fuori casa), per il quale è previsto il pagamento di una quota di partecipazione da parte dei partecipanti.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Invalidità permanente (per Infortunio)	La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Prestatori di lavoro	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse:

	<ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche se l'attività è diversa da quella descritta in Polizza; - quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente o dall'Assicurato; - quelle per le quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente o dall'Assicurato. <p>Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.</p>
--	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE TUTELA LEGALE

Assicurato	<p>Nelle garanzie di Tutela Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore dell'Ente Contraente; • religiosi o altri membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente Contraente; • i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.
D.A.S.	<p>Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA – sito internet www.das.it, alla quale Generali Italia affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.</p>
Fase giudiziale	<p>La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.</p>
Fase stragiudiziale	<p>La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.</p>
Fatto illecito	<p>L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.</p>
Frattura scheletrica (ossea)	<p>Interruzione traumatica dell'integrità parziale o totale di un osso (tecnicamente, la soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza), che sia strumentalmente accertata attraverso idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto medico di pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico.</p> <p>Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.</p>
Responsabilità contrattuale	<p>La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.</p>
Responsabilità extracontrattuale	<p>La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.</p>
Sinistro	<p>Per evento dannoso si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato; • la violazione o la presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
Spese di soccombenza	<p>Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.</p>
Vertenza	<p>Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.</p>

¹ Legge 20 maggio 1985 n. 222.

² Art. 1907 del Codice civile.

³ Art. 1907 del Codice civile.

⁴ Art. 2222 del Codice civile.

⁵ Art. 5 Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche).

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni, anche di proprietà di terzi, se utilizzati secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato/Contraente, che si trovano nell'ambito dei Fabbricati assicurati.

I beni assicurati rientrano nelle seguenti Partite, se indicate nella specifica sezione di Polizza, le relative somme assicurate:

- Fabbricato
- Contenuto
- Opere d'arte, preziosi e collezioni
- Valori

Ci sono limiti di copertura

Per tutte le Partite la garanzia opera:

- fino alla concorrenza della relativa Somma assicurata indicata in Polizza;
- con l'applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza.

Opere d'arte, preziosi e collezioni sono indennizzati:

- alla Partita Contenuto con il limite massimo di 5.000,00 euro per singolo oggetto.
- Alla specifica Partita Opere d'arte, preziosi e collezioni (se acquistata) per il valore eccedente a quanto liquidato alla Partita Contenuto.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le garanzie *In Solidità – Incendio e altri danni ai Beni* operano se il Fabbricato indicato in polizza è in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'assicurazione del Fabbricato e degli altri beni mobili assicurati alle specifiche Partite posti all'interno del Fabbricato stesso, non è operante se per detto Fabbricato le competenti Autorità hanno emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Se viene emanata Ordinanza di Inagibilità del Fabbricato per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione di tali beni non è operante per il periodo di efficacia di tale Ordinanza.

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave del Contraente o Assicurato⁶.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Rischi Assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati indicati in Polizza in conseguenza di qualsiasi evento, determinato da qualunque causa **salvo quanto indicato all'articolo Esclusioni, e salvo quanto diversamente previsto dai successivi Punti da 1 a 10 del presente articolo e quanto previsto dagli articoli Spese supplementari e Costi di restauro sempre riconosciuti.**

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate dal Contraente, dall'Assicurato, dalle Autorità o da altri soggetti terzi, allo scopo di impedire o arrestare il Sinistro.

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli successivi, la garanzia opera nei limiti delle Somme Assicurate indicate in Polizza, e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti indicati in Polizza.

1. ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO

Danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, compresi gli eventi sociopolitici in genere, quali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo. Sono compresi anche i danni avvenuti in occasione di occupazioni militari e quelli derivanti da atti vandalici compiuti in occasione di furto o tentato furto.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- verificatisi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza dei Fabbricati assicurati se la stessa si prolunga oltre i 5 giorni consecutivi, fatti salvi comunque i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Ci sono limiti di copertura

Per gli Atti vandalici e dolosi (escluso terrorismo e sabotaggio), la garanzia opera:

- nei limiti delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Per i soli danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia opera:

- nel limite del 50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Inoltre, la garanzia "Atti vandalici e dolosi, terrorismo" opera con il limite massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

2. BENI PARTICOLARI

Il solo costo di riparazione o ricostruzione di Beni particolari.

Sono comprese le spese per la ricerca, ricostruzione o ripristino dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende il valore affettivo, storico, artistico, scientifico.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

3. EVENTI ATMOSFERICI

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione, causati da:

a. Vento e pioggia

b. Grandine

quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o meno.

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da bagnamento all'interno dei locali assicurati, solo se derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi, anche se conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, i danni causati da gelo, brina, siccità, fulmine ed elettricità atmosferica in genere.

Sono esclusi i danni subiti da:

- Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- Recinzioni precarie, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, antenne ed insegne;
- Cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, macchinari, impianti fissi per natura e destinazione d'uso;
- Pannelli solari per il solo effetto della grandine;
- tettoie o Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture e serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), se la suddetta tipologia di strutture non ha caratteristiche costruttive conformi alle vigenti norme di Legge. Sono altresì esclusi i danni ai beni mobili assicurati sottotetto a dette tipologie di strutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- nel limite del 50% delle somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per ciascuno dei punti a. e b., per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Inoltre, per i danni subiti da tende frangisole la garanzia opera:

- col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- col limite massimo di 15.000,00 euro per tutti i Fabbricati e per anno assicurativo.

Se a seguito di Evento atmosferico i danni ai beni assicurati siano imputabili contestualmente all'effetto combinato di più Avversità atmosferiche tra quelle assicurate a punti a. e b. il Sinistro è indennizzabile:

- sino alla concorrenza di un unico Limite di Indennizzo;
- con l'applicazione di un unico Scoperto e minimo scoperto.

Inoltre, la garanzia opera con il massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo, e deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con la garanzia del punto 4. Sovraccarico neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato.

4. SOVRACCARICO NEVE

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura

Se si verifica il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato la garanzia opera:

- nel limite del 50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- col limite massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Il limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con le garanzie del punto 3. Eventi atmosferici.

Diversamente se non si verifica il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato, la garanzia opera:

- nel limite del 5% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 10.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- col limite massimo di 50.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro senza soluzione di continuità, la presente Garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

5. FULMINAZIONE DIRETTA

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni mobili e immobili assicurati da Fulminazione diretta, compresi i Fenomeni elettrici che ne risultano diretta conseguenza.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

1. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
2. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

Generali Italia non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. controlli di funzionalità;
4. manutenzione preventiva.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- nei limiti delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Se gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato sono stati installati da più di 10 anni, in caso di Sinistro, lo Scoperto minimo indicato in Polizza è raddoppiato.

6. FENOMENO ELETTRICO (ESCLUSA FULMINAZIONE DIRETTA)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti beni:

- a. impianti tecnici al servizio dei Fabbricati assicurati;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche ad impiego mobile), attrezzature e macchinari **se assicurato il Contenuto**;

originati da qualunque causa non espressamente esclusa dall'Art. 3.1 Esclusioni, compresa imperizia, negligenza, errata manovra, nonché per effetto di fulminazione indiretta di tipo atmosferico, indotta da linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione. **Per i fenomeni elettrici diretta conseguenza della fulminazione diretta si rimanda a quanto previsto dal precedente punto 5.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

1. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
2. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

Generali Italia non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. controlli di funzionalità;
4. manutenzione preventiva.

Ci sono limiti di copertura

Inoltre, la garanzia opera:

- con il limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite di Indennizzo indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Se gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato sono stati installati da più di 10 anni, in caso di Sinistro, lo Scoperto minimo indicato in Polizza è raddoppiato.

7. DANNI DA ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da bagnamento conseguente a:

- a) Acqua condotta: rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;
- b) rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato;
- c) intasamento di grondaie e pluviali;
- d) rigurgito di fognature;
- e) occlusione di tubazioni e condutture.

Generali Italia indennizza inoltre i costi necessari a ricercare e riparare il guasto nonché quelli necessari a ripristinare le parti di Fabbricato interessate dalla ricerca e riparazione.

Tubature interrate

La garanzia opera anche per perdite d'acqua derivanti da rotture accidentali di Tubature interrate o parzialmente interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate.

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come le maggiori spese causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante da rottura accidentale degli impianti di cui alla lettera a) del presente punto 7 o di Tubature interrate, **in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.**

Come opera la copertura

Nelle perdite occulte d'acqua il valore dell'eccedenza viene stimato dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dal Fabbricato assicurato (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più Fabbricati assicurati e non, o unità immobiliari in condominio), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.

Che cosa NON è assicurato

Per le Perdite occulte d'acqua la garanzia non opera:

- per impianti di irrigazione di giardini, parchi, orti e coltivazioni in genere.
- Per le maggiori spese risultanti da fatturazioni successive a quella sulla quale si è manifestata per la prima volta l'eccedenza di consumo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto (comprese tubature

interrate) opera:

- con il limite massimo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:

- nei limiti del 50% dei limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza;
- con l'applicazione di uno Scoperto e minimo Scoperto triplicati rispetto a quelli indicati in Polizza.

Per le Tubature interrate la garanzia opera:

- con il limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 5.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

Per le Perdite occulte d'acqua la garanzia opera:

- per le eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente;
- con il limite massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite di 3.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

8. GUASTI CAUSATI DAI LADRI E FURTO DI INFISSI

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato:

- a) causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- b) di furto di Fissi o infissi del Fabbricato;

Come opera la copertura

La garanzia **non è operante per quanto indennizzabile, a norma della Sezione Furto e Rapina, se acquistata ed indicata in Polizza per il Fabbricato assicurato.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 15.000,00 euro per Sinistro per ciascuno dei punti a) e b) e, per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.

9. ROTTURA DI LASTRE (NON DI VALORE STORICO E/O ARTISTICO)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da qualsiasi causa non esplicitamente esclusa, alle lastre piane e curve, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, plexiglas:

- fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide installate all'interno o all'esterno del Fabbricato;
- relative al Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera solo se dette lastre siano integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per le Lastre di particolare valore storico e/o artistico e che costituiscono elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato.

La garanzia non opera inoltre per i danni da semplici rigature, screpolature, scheggiature.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 10.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

10. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione custodite in banchi frigo, armadi o celle frigorifere, causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido frigorifero;
- c) altri eventi garantiti in Polizza che colpiscono le cose assicurate;
- d) guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi, di controllo, sicurezza, adduzione dell'acqua, di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinente l'impianto stesso.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;

- con il limite massimo di 5.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di 300,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

Art. 2.2 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

Generali Italia riconosce, nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati in Polizza, le seguenti spese supplementari sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" (comprese le garanzie opzionali se acquistate).

1. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i residui del Sinistro radioattivi⁷.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 200.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

2. PERDITA PIGIONI

Le pigioni che il Contraente/Assicurato non può percepire per i locali assicurati, regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito del Sinistro. Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino e, comunque, non **oltre il limite di un anno**. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dal Contraente o dall'Assicurato, proprietario, che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per le tipologie di Fabbricato "Chiesa".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 40.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di 2.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.

3. ONERI DI RICOSTRUZIONE

Oneri e costi che gravano sull'Assicurato o che lo stesso deve pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;
- con il limite massimo di 20.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

Art. 2.3 Costi di restauro sempre riconosciuti

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza anche i costi di restauro e le relative spese funzionali di seguito indicate, **necessari a seguito di Sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione e che coinvolge elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato assicurato**.

COSTI DI RESTAURO

Generali Italia indennizza i costi di restauro sostenuti per il ripristino dei seguenti beni:

1. Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie;
2. Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi **fissi ed amovibili**.
3. Altri elementi architettonici di pregio **diversi sopra citati ai punti 1. e 2.**, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, lastre di vetro di particolare valore storico e/o artistico, soffittature a cassettoni decorati o scolpiti, pavimenti, scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, altari marmorei, monumenti funebri a parete, edicole votive.

Che cosa NON è assicurato

I costi di restauro non sono riconosciuti:

- in caso di perdita/distruzione totale dell'elemento architettonico o decorativo colpito dal Sinistro e della conseguente oggettiva impossibilità nel procedere al suo restauro;
- per beni sottratti a seguito di furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;
- per beni gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione o insalubrità degli ambienti assicurati in cui sono collocati;
- per beni danneggiati progressivamente per l'effetto di:
 - ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;
 - aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;
 - gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione e in generale derivanti dalla prolungata esposizione alle avversità atmosferiche e all'inquinamento ambientale;
 - parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.

Inoltre, per quanto indicato al punto 1. sono esclusi gli intonaci monocromi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- per Affreschi o dipinti murali figurativi o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie di cui al punto 1., con il limite di 3.000,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata;
- per Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili di cui al punto 2., con il limite di 2.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata;
- per altri elementi architettonici di pregio diversi da quelli citati ai punti 1. e 2., con il limite di 1.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata.

I costi di restauro dei beni sopra indicati sono riconosciuti nel limite della Somma assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione in Polizza fino ad un massimo di 250.000,00 euro per anno assicurativo.

Se risultano danneggiati elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano:

- ubicati totalmente all'esterno o parzialmente all'esterno in Fabbricati assicurati o sue porzioni aperte su uno o più lati (come in loggiati, androni, cortili, chiostri);
- e/o collocati ad una altezza inferiore ad 1 metro dal suolo, compresi i pavimenti stessi.

Il limite massimo di indennizzo complessivo, così come tutti sottolimiti per metro quadro di superficie danneggiata di cui ai punti 1. - 2. - 3., sono ridotti del 50%.

SPESE FUNZIONALI AL RESTAURO

Generali Italia indennizza le spese relative alle seguenti attività funzionali al restauro dei beni danneggiati:

- a) Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- b) Analisi di laboratorio, rese necessarie per le operazioni di restauro;
- c) Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa NON è assicurato

Le spese funzionali al restauro non sono riconosciute:

- in caso di perdita/distruzione totale dell'elemento architettonico o decorativo colpito dal Sinistro e della conseguente oggettiva impossibilità nel procedere al suo restauro;
- per beni sottratti a seguito di Furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;
- per beni gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione e/o insalubrità degli ambienti assicurati in cui sono collocati;
- per beni danneggiati progressivamente per l'effetto di:
 - ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;
 - aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;
 - gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione e in generale derivanti dalla prolungata esposizione alle avversità atmosferiche e all'inquinamento ambientale;
 - parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono riconosciute nel limite della Somma Assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione in Polizza e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per anno assicurativo.

Che obblighi ho

Tutti i costi di restauro e le relative spese funzionali devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie opzionali illustrate di seguito. Queste opzioni si intendono operanti se sono indicati in Polizza:

- le somme assicurate, i massimali e i relativi premi;
- o la loro operatività.

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

Art. 2.4 Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi sono avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti **da interruzioni o sospensioni** - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente.

La garanzia si estende ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, **concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente** e non assicurati, senza vincolo alcuno di ubicazione, **purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il Contraente / Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- c) ogni altro parente o affine del Contraente/Assicurato se con lui convivente;
- d) se il Contraente o l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b) e c).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per Sinistro e fabbricato assicurato;
- in caso di danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, solo per i danni subiti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di "Ricorso terzi" indicato in Polizza.
- per i soli danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'Assicurato e non assicurati in Polizza, con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.

Che obblighi ho

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile⁸.

Art. 2.5 Danni indiretti

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa le spese straordinarie documentate diverse da quelle indicate ai precedenti **punti 1-2-3** dell'articolo **Spese Supplementari** della presente Sezione purché necessarie per il proseguimento dell'attività.

Come opera la copertura

L'indennizzo viene pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza:

- le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- le spese sostenute se l'attività assicurata viene a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e con il limite delle sole spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Inoltre, la garanzia opera con il limite del 10% del danno con il massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.



Che cosa NON è assicurato?

Art.3.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
- Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Aeromobili e natanti;
- Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
- Impianti solari fotovoltaici e/o termici di potenza superiore a 250 Kw;
- Prati, boschi, pascoli, coltivazioni, piante e animali in genere;
- I terreni su cui sorgono i Fabbricati assicurati e dove l'Ente svolge la propria attività;
- Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
- Baracche in legno o plastica;
- Fabbricati o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.

Sono esclusi:

A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
3. bradisismo;
4. eruzione vulcanica;
5. maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
6. Terremoto;
7. Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;
8. Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;
9. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;

Le esclusioni di cui al presente punto A non si applicano se l'Assicurato dimostra che il Sinistro non è in rapporto con tali eventi.

B. I danni causati da:

1. Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà, salvo quanto previsto all'articolo Rischi assicurati, punto 7 Furto di Fissi e infissi e guasti causati dai ladri.
2. guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche non provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3. crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti non provocati da eventi non specificatamente esclusi;
4. deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;

5. perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
6. errori o omissioni di manovra o controllo;

Se tali eventi causano altri eventi non specificatamente esclusi, Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

C. I danni causati da o dovuti a:

1. umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali;
2. sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;
3. ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
4. inquinamento o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
5. difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
6. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
7. errori di progettazione o calcolo;
8. mancata o anormale manutenzione, errori di collaudo o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
9. anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
10. urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;

Se tali eventi causano altri eventi non specificatamente esclusi, Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D. I danni causati da o dovuti a:

1. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero; salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati punto 9. Merci in refrigerazione*;
2. perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'articolo *Spese supplementari, all'articolo Costi di restauro sempre riconosciuti*, e alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Danni indiretti*, se acquistata;
3. responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Ricorso terzi da incendio*, se acquistata;

E. Danni verificatisi a causa o per effetto di Malattia pandemica o epidemica; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico della Malattia pandemica o epidemica ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza pandemica o epidemica.

F. Subiti da Beni particolari, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati, punto 2. Beni particolari*.

G. Danni causati o dovuti a Dolo del Contraente o dell'Assicurato.

H. Smarrimenti e/o ammanchi di beni.

I. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (→definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (→definizione) e "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.


Per tale esclusione non è applicabile la condizione particolare di cui all'articolo **Colpa grave**, che pertanto si intende nulla e priva di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà
- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà **causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un **Atto Cyber** e/o un **Incidente Cyber** sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato informatico"**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato **esclusivamente** da un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato da Incendio, Esplosione, Scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"** (→definizione).

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Garanzie		
Garanzie base di Sezione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato
Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio	-	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Beni particolari	Franchigia 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

Garanzie base di Sezione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Eventi atmosferici – Vento e Pioggia	Scoperto 10% del danno con il minimo rispettivamente indicato in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato rispettivamente indicate in Polizza per - Vento e pioggia - Grandine Tende frangisole col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato e 15.000,00 per tutti i Fabbricati e per anno assicurativo.
Eventi atmosferici – Grandine		
Sovraccarico neve – con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.
Sovraccarico neve – senza Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	5% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Massimo 50.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Limite comune per: Eventi atmosferici Sovraccarico neve con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Previsto dalla garanzia	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Fulminazione diretta	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Fenomeno elettrico (esclusa fulminazione diretta)	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Danno generico	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati

Garanzie base di Sezione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Tubature interrato in assenza di danno alle cose assicurate	Polizza per ciascun Fabbricato assicurato	2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Perdite occulte d'acqua	-	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo di 3.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Guasti causati dai ladri	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Furto di Fissi e infissi	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Rottura di lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 10.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Merci in refrigerazione	Franchigia 300,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Spese supplementari		
• Demolizione e sgombero dei residui del Sinistro	Franchigia 200,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	100.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 200.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
• Perdita pigioni	Franchigia 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 40.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
• Oneri di ricostruzione	Franchigia 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 20.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Costi di restauro – punto 1		3.000,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata

Garanzie base di Sezione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Costi di restauro – punto 2		2.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro – punto 3		1.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro - Limite generico complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato	Franchigia / Scoperto sulla base della garanzia colpita da Sinistro se prevista	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di 250.000,00 euro
Costi di restauro - Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto		Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con riduzione del 50% del limite generico complessivo e del limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.
Costi di restauro Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo		
Spese funzionali al restauro. Limite complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato		Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di 30.000,00 euro
Garanzie opzionali di Sezione		
Ricorso terzi – Danno generico		Nel limite del massimale indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	-	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato in Polizza <i>(Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del Sinistro)</i>
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato		Nel limite massimo di 50.000,00 euro unico per polizza e per annualità assicurativa
Danni indiretti	-	10% del danno liquidabile con il massimo di 30.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile⁹ in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.

Tuttavia, per i soli Fabbricati, se la metratura / cubatura assicurata risulta inferiore di oltre il 20% rispetto a

quella reale l'Indennizzo è ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale prevista dal Codice civile.

Eventuali diverse Forme di Garanzia, se previste, sono esplicitamente indicate a livello di singola garanzia all'interno dei precedenti articoli.

✓ *Come si applica la regola proporzionale?*

ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:

- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro ($30.000,00 * 200.000,00 / 300.000,00$)

⁶A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

⁷D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁸Art. 1917 Codice civile.

⁹Art. 1907 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN GUARDIA - FURTO E RAPINA



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni, anche di proprietà di terzi, contenuti all'interno dei Fabbricati assicurati.

I beni assicurati rientrano nelle seguenti partite **se indicate in Polizza le relative somme assicurate:**

- Contenuto
- Opere d'arte, preziosi e collezioni
- Valori (ovunque riposti)
- Portavalori (per i valori trasportati al di fuori dei locali assicurati).

Ci sono limiti di copertura

Per tutte le Partite la garanzia opera:

- fino alla concorrenza della relativa Somma assicurata indicata in Polizza;
- con l'applicazione dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza.

Opere d'arte, preziosi e collezioni saranno indennizzati:

- alla Partita Contenuto con il limite massimo di 5.000,00 euro per singolo oggetto.
- alla specifica Partita Opere d'arte, preziosi e collezioni (se acquistata) per il valore eccedente a quanto liquidato alla Partita Contenuto.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

La garanzia opera se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno**, senza cioè l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, Vetro antivandalismo, Vetro anticrimine, Vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, Lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, **esclusi comunque gli avvolgibili**, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di **Furto**, avvenuto nei locali dell'ubicazione assicurata in Polizza. L'assicurazione è prestata se l'autore del Furto si è introdotto nei locali:

- violando i mezzi di chiusura mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- praticando breccie o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si è introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se il reato è commesso da un dipendente o Collaboratore volontario del Contraente o dell'Assicurato la garanzia Furto

opera **soltanto se si verificano entrambe le seguenti circostanze:**

- **l'autore del Furto non era incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- **il Furto è stato commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il soggetto adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

La garanzia è estesa anche alla **Rapina** ed all'estorsione, anche se le persone sulle quali viene fatta minaccia, violenza o intimidazione, vengono prelevate dall'esterno e sono costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.

Ci sono limiti di copertura

Per la garanzia Furto, se al momento del Sinistro i mezzi di protezione e chiusura non risultano conformi a quanto indicato all'articolo *Condizioni di assicurabilità*, o non risultano operanti, la garanzia opera con uno Scoperto del 20%.

Tale scoperto non opera per il Furto del solo Contenuto della Chiesa e dei locali con essa direttamente comunicanti, avvenuto durante l'orario di apertura al pubblico e ai fedeli, in qualsiasi modo commesso.

Lo Scoperto non si applica anche nei casi in cui il Furto è commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato all'articolo *Condizioni di assicurabilità*, ma viene accertato che, al momento del Sinistro, altre aperture non erano chiuse o protette o lo erano in modo non adeguato.

Che obblighi ho

Per quanto al punto a., nel caso di uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando l'Assicurato deve provvedere alla sostituzione delle serrature non appena viene a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o comunque prendere idonei provvedimenti per garantire la custodia dei locali.

Art. 2.2 Ulteriori estensioni

Che cosa è assicurato

La garanzia è estesa a:

A. VALORI ALL'INTERNO DI CASSETTE DELLE ELEMOSINE

(Se assicurata la Partita Valori)

Furto, Rapina ed Estorsione di Denaro e altri Valori posti all'interno di cassette delle elemosine.

In caso di sottrazione di detti Valori non si applicano le Franchigie o Scoperti previsti in Polizza per tali beni quando ovunque riposti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite massimo di 100,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo di 300,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.**

B. BENI IN CASSAFORTE

Furto, Rapina ed estorsione dei beni assicurati quando custoditi in cassaforte.

Per il solo Furto la garanzia opera solo se risulta lo scasso della cassaforte oppure la sua asportazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con lo Scoperto del 10% del danno con il minimo di 300,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

C. GUASTI CAUSATI DAI LADRI E FURTO DI FISSI ED INFISSI

Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto e quelli derivanti da atti vandalici posti in essere in tali circostanze.

Generali Italia indennizza inoltre:

1. i guasti causati dai ladri al Fabbricato in occasione di Furto o tentato Furto.
2. il Furto di Fissi ed infissi **esclusivamente posti a protezione e chiusura dei vani di transito, nonché di areazione e illuminazione dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite delle somme assicurate alle Partite Furto e rapina indicate in Polizza per Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;**
- **per i danni causati dai ladri al Fabbricato o per il Furto di Fissi e infissi con il limite del 50% della sommatoria complessiva delle somme assicurate alla sezione Furto e rapina indicate in Polizza per Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Come opera la copertura

Nel caso di acquisto congiunto con la Sezione “Incendio e altri danni ai beni”, in caso di Sinistro contestualmente indennizzabile a norma di entrambe le sezioni, è operante solo quanto previsto al presente punto C.

Art. 2.3 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa le spese straordinarie documentate **purché necessarie per il proseguimento dell'attività.**

Come opera la copertura

L'indennizzo è pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza le spese:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- determinate da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra;
- sostenute nel caso in cui l'attività assicurata viene a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e con il limite delle sole spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

La garanzia opera con il limite del 10% del danno con il massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

La garanzia opera **se è indicato in Polizza:**

- **la somma assicurata o il relativo premio;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

Art. 2.4 Portavalori

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da illecita sottrazione dei Valori trasportati al di fuori dei locali assicurati e indicati in Polizza, da parte del Legale Rappresentante del Contraente o dell'Assicurato o dai suoi delegati, in conseguenza di:

- a. furto in seguito a infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c. furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d. rapina o estorsione.

La garanzia è valida per il tragitto dalla sede del Contraente o dell'Assicurato al domicilio o residenza della persona incaricata del trasporto, o verso banche, fornitori, clienti, e viceversa, **entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con il limite massimo indicato in Polizza per Sinistro e fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Alla partita Valori (ovunque riposti) sono esclusi quelli contenuti nelle cassette delle elemosine.

La garanzia non opera per:

- Enti diversi dall'Ente Parrocchia;
- Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
- Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Aeromobili e natanti;
- Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
- Beni contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
- Beni contenuti in baracche in legno o plastica;
- Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.

Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
3. Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, bradisismo, eruzioni vulcaniche, e altri sconvolgimenti della natura;

Le esclusioni di cui ai precedenti punto 1,2,3 non si applicano se l'Assicurato dimostra che il Sinistro non è in rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

4. ai beni assicurati quando si trovano all'esterno dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Portavalori*, se acquistata;
5. Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato all'articolo *Spese supplementari* della presente Sezione;
6. di Furto di Opere d'arte, preziosi e collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi:
 - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
7. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
8. causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
9. Danni commessi o agevolati da Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, membri del suo nucleo Familiare (se conviventi), nonché commessi o agevolati da Dolo o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza e custodia dei locali contenenti le cose assicurate;
10. Smarrimenti e/o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;
11. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.



Ci sono limiti di copertura?

Se a seguito di Sinistro indennizzabile a norma delle garanzie della presente Sezione risultano applicabili più franchigie o più scoperti, oppure la combinazione di una franchigia e di uno scoperto, si applica solo il maggiore tra di essi.

TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Furto rapina ed estorsione di:		
<ul style="list-style-type: none"> Contenuto 	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (compresi Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di 5.000,00 euro per singolo oggetto)
<ul style="list-style-type: none"> Opere d'arte, preziosi e collezioni 	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto
<ul style="list-style-type: none"> Valori (ovunque riposti) 	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (<i>esclusi valori contenuti nelle cassette delle elemosine</i>)
Mezzi di protezione e chiusura non conformi o non operanti	Scoperto 20% del danno	-
Valori all'interno delle cassette delle elemosine	Non previsto	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza
Beni in cassaforte	Per i soli Valori Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 300 per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate in Polizza
Guasti causati dai ladri – Danni a beni mobili	Franchigia euro 500 per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate in Polizza per anno assicurativo e Fabbricato assicurato
Guasti causati dai ladri – Danni al Fabbricato		Nel limite del 50% della Sommatoria complessiva delle somme assicurate della presente sezione indicate in Polizza
Furto di fissi ed infissi		
Spese supplementari		

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
<ul style="list-style-type: none"> Interruzione e sospensione dell'attività 	Non prevista	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 30.000 per anno assicurativo e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza
Garanzia opzionale di Sezione		
Portavalori	Scoperto e minimo scoperto indicati in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Forma dell'assicurazione

La garanzia opera, per le diverse tipologie di beni a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.), fino alla concorrenza delle rispettive somme assicurate alle partite indicate in Polizza e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, franchigie o scoperti, previsti dalla presente Sezione o indicati in Polizza.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN SOLIDITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Fabbricati assicurati

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato dalla proprietà dei Fabbricati indicati in polizza. La garanzia opera per:

- a. fabbricati adibiti a usi religiosi o civili e riconducibili alle seguenti tipologie: cattedrali, basiliche, chiese parrocchiali, chiese rettorie o chiese annesse, campanili, canoniche, oratori, cappelle, scuole/asili, abitazioni, episcopi, cinema-teatri, colonie-case per ferie, Strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi inoltre vani e altre pertinenze comunicanti e non con il Fabbricato, purché ad esse limitrofe e funzionali.
Sono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte aventi anche valore artistico e non, facenti parte integrante del fabbricato, ed elementi del fabbricato stesso collocati anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.
Sono compresi fissi ed infissi, impianti elettrici, elettromeccanici, elettronici, camini, antenne radiotelevisive, parabole, pannelli solari, impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, condizionamento, ed estinzione, impianti per il suono automatico, semi automatico o manuale delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione d'uso.
- b. opere funzionali o a completamento dei fabbricati, quali, pensiline, tettoie, verande, tende frangisole, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, scale, muraglioni di cinta, attrezzature per giochi, porticati, chiostrini, parcheggi, strade interne, e altre aree di pertinenza del Fabbricato.
- c. giardini, parchi, orti, alberi e piante di pertinenza del Fabbricato;
- d. impianti e attrezzature sportive non rientranti nella definizione specifica della tipologia di Fabbricato "Struttura sportiva", realizzati in aree limitrofe e di pertinenza delle altre tipologie di fabbricati assicurati.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le garanzie In Solidità – Responsabilità civile del Fabbricato operano se il Fabbricato indicato in polizza è in buone condizioni di statica e manutenzione.

La garanzia è operante solo se i Fabbricati assicurati sono nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato per le operazioni di manutenzione e se le Autorità competenti non hanno emanato, per i Fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Se è stata emanata Ordinanza di Inagibilità per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi non opera per il periodo di validità di tale Ordinanza.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato o il Contraente di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti dalla proprietà dei Fabbricati assicurati, con riferimento alle tipologie indicate in Polizza.**

La garanzia opera nei limiti del massimale per Sinistro, dei limiti indennizzo, e con l'applicazione delle Franchigie o Scoperti indicati in Polizza e nei successivi articoli della presente Sezione.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Sono comprese anche le azioni di regresso o di surroga intraprese dall'INAIL o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendente dell'Assicurato.

Eventuali azioni di regresso o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Art. 2.2 Ulteriori estensioni

Che cosa è assicurato

Per i rischi del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

A. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, derivanti da rottura accidentale di impianti, condutture, cisterne, a servizio del Fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 2.500,00 euro per Sinistro.

B. DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Danni a terzi causati da bagnamento per Acqua condotta, rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusioni di tubazioni e condutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno e minimo Scoperto indicato in Polizza per Sinistro.

C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, **purché conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini della presente Sezione.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite del 20% del Massimale di Responsabilità Civile Fabbricato indicato in Polizza;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno e minimo Scoperto di 1.000,00 euro per Sinistro.

D. LAVORI DI MANUTENZIONE

Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati in Polizza, affidati a imprese terze.

Che obblighi ho

L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente **ed opera se:**

- l'Assicurato ha designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche od integrazioni;
- l'evento ha causato la morte o lesioni personali gravi o gravissime del danneggiato, così come definite dal Codice penale¹⁰.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza del massimale di Responsabilità Civile Fabbricato indicato in polizza.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

La garanzia opera **se è indicato in Polizza:**

- la somma assicurata o il relativo premio;
- o la sua operatività.

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

Art. 2.3 Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi sono avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti **da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni**, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per Sinistro e fabbricato assicurato;
- in caso di danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, solo per i danni subiti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di "Ricorso terzi" indicato in Polizza;
- per i soli danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'Assicurato e non assicurati in Polizza: con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;
2. i genitori del Parroco pro-tempore;
3. qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente;
4. le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
5. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. I collaboratori volontari, così come i soggetti alla diretta dipendenza del parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia, sono invece considerati terzi solo se il Sinistro ha causato:
 - morte;
 - lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale¹¹.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da Fabbricati:
 - a) in precarie condizioni di statica e manutenzione;
 - b) ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
 - c) in cui si esercitano attività imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
 - d) destinati a Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali;
 - e) in corso di costruzione;
2. a Fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
3. che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
4. dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;
5. da furto;
6. da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
7. a condutture e impianti sotterranei in genere;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9. derivanti da malattie professionali;

10. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 11. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
 - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
 12. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
 13. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 14. provocati da campi elettromagnetici;
 15. dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
 16. causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
 17. a seguito di eventi catastrofici: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- Sono inoltre esclusi i danni:
18. alle cose altrui:
 - che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva *Ricorso terzi*;
 19. alle cose:
 - sulle quali si eseguono i lavori;
 - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
 20. da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 21. derivanti da conduzione, possesso e custodia di Fabbricati e relativo Contenuto;
 22. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto A.*;
 23. da attività e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto D.*;
 24. da bagnamento di acqua e rigurgito fognature, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto B.*;
 25. derivanti dalla proprietà di gonfiabili;
 26. derivanti dalla proprietà di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri.

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso


direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Ulteriori estensioni* lettera C della presente Sezione, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza

psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

 **Ci sono limiti di copertura?**

Art. 4.1 Pluralità di assicurati – massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Fermo quanto sopra, il massimale indicato in Polizza si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa e deve intendersi unico per tutti i fabbricati assicurati in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di Sezione		
Rischi assicurati: Punti a.b.c.d.	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Ulteriori estensioni A. Inquinamento accidentale	Scoperto 10% del danno col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per sinistro e Fabbricato assicurato
B. Danni da spargimento acqua	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	25.000,00 euro per sinistro e Fabbricato assicurato
C. Interruzione e sospensione di attività	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
D. Lavori di manutenzione	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Garanzie opzionali di Sezione		
Ricorso terzi – Danno generico	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Ricorso terzi – Danni da Interruzioni e sospensioni di attività (Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del sinistro)	-	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza

 **Dove vale la copertura?**

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Calcolo del premio

Il premio della presente garanzia per ciascuno dei fabbricati assicurati e indicati in Polizza viene determinato sulla base del valore di ricostruzione a nuovo di ciascuno di essi.

Tale valore è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, **escludendo il valore dell'area.**

Il criterio di determinazione di tale valore varia a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"

Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO

Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).

Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".

I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti.

Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato in Polizza e in ogni caso non possono essere inferiori ai seguenti valori minimi:

- **Per il Fabbricato di tipologia "Chiesa": 2.500 €/mq;**
- **Per le altre tipologie di Fabbricato: 350 €/mc;**

¹⁰ Art. 583 del Codice penale.

¹¹ Art. 583 del Codice penale.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti da:**

- **esercizio, gestione, e svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente assicurato;**
- **conduzione, possesso e custodia di Fabbricati assicurati e non, utilizzati dall'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.**

La garanzia opera nei limiti del massimale, dei sotto limiti di risarcimento, e con l'applicazione delle franchigie o scoperti indicati in Polizza e nei successivi articoli della presente sezione.

Il massimale deve intendersi unico e in comune alla Sezione di "Responsabilità Civile Fabbricato", se acquistata e indicata in Polizza, per tutti i Fabbricati Assicurati.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Sono comprese anche le azioni di regresso o di surroga intraprese dall'INAIL o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendenti dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Eventuali azioni di regresso o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Art. 1.2 Precisazione Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

A maggior precisazione di quanto indicato all'articolo *Rischi assicurati* la garanzia opera per:

1. l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico ovunque svolta;
2. l'esercizio degli Oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'Oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
3. la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai precedenti punti 1) e 2);
4. l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;

5. l'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, in sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi Collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti, e frequentatori esterni;
6. l'organizzazione e gestione di GREST (Gruppi Estivi) /Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, **se tali attività sono comprese in Polizza;**
7. la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.

8. l'organizzazione e la gestione dell'attività di campeggio fisso e/o mobile, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, e conduzione delle strutture e attrezzature proprie o di terzi, costituenti i campeggi medesimi;
9. i danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche **purché eseguite da**

persona regolarmente abilitata ai sensi di legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;

10. i rischi relativi a organizzazione, gestione e svolgimento di pellegrinaggi, gite, soggiorni in genere.
È compresa la pratica:
 - a. escursionistica, senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite;
 - b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard;
 - c. di altri sport **non estremi**;

Che cosa NON è assicurato
È esclusa la responsabilità civile professionale prevista dal D. Lgs. 62/2018.
11. le attività sportive svolte in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
12. l'utilizzo e/o la gestione, in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;

Che cosa NON è assicurato
Sono escluse le tribune non in muratura;
13. l'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale **non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari**, compresi i danni subiti dai partecipanti per fatto dei partecipanti stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e Collaboratori volontari nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente.
L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica:
 - a. escursionistica **senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai**, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco;
 - b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard.
 - c. di altri sport **non estremi**;

Che cosa NON è assicurato
Per la pratica di sport invernali previsti al punto b. sono esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, lo sci fuoripista, e qualsiasi altra pratica sportiva estrema.
14. l'organizzazione la gestione e lo svolgimento di:
 - a. lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della Parrocchia in occasione di celebrazioni, ricorrenze, e feste di particolare rilievo;
 - b. sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;

Che cosa NON è assicurato
Per quanto al punto a. sono esclusi gli spettacoli pirotecnici.
15. la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore. Sono comprese biciclette elettriche o a pedalata assistita e altri ausili di micro-mobilità;
16. l'organizzazione di concerti, spettacoli, riunioni e conferenze, svolte in ambito diocesano (anche in Diocesi diversa da quella di appartenenza);
17. le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
18. la proprietà e uso di animali domestici. A tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali;
19. la proprietà e/o l'uso dell'arredamento, delle attrezzature e dei macchinari, anche installati su veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
20. la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
21. la responsabilità civile conseguente all'inosservanza delle norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni causati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato / Contraente.
22. le eventuali azioni di regresso intraprese dall'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere;
23. danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato per le attività svolte fuori dall'ambito della Parrocchia;

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato per le attività svolte fuori dall'ambito della Parrocchia la garanzia opera:

- col limite di 250.000,00 euro per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

24. danni da Incendio, esplosione, scoppio a Fabbricati e relativo Contenuto temporaneamente concessi da terzi proprietari all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, senza alcun vincolo di ubicazione purché entro i confini dello Stato italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari in uso temporaneo all'Assicurato la garanzia opera con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.3 Ulteriori estensioni

Per i rischi specifici del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

Che cosa è assicurato

A. ESERCIZIO DI UFFICI PARROCCHIALI

La garanzia opera per la Responsabilità derivante dall'esercizio di uffici Parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti.

Generali Italia si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio di tali uffici.

Come opera la copertura

La garanzia opera se ricorrono entrambe le seguenti due condizioni:

- le richieste di risarcimento sono presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di assicurazione;
- tali richieste sono conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa.

Ci sono limiti di copertura

Per perdite patrimoniali la garanzia opera con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con quanto previsto al successivo punto B.

B. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Responsabilità civile dell'Assicurato – ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), e successive modifiche ed integrazioni – per perdite patrimoniali causate a terzi in seguito all'errato trattamento dei relativi dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

Che cosa NON è assicurato

I prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato non sono considerati terzi.

La garanzia non opera per errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti di cui al punto A. del presente articolo.

Come opera la copertura

La garanzia opera se dette perdite patrimoniali sono causate in modo involontario, non illecito e non continuativo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo; tale limite deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con quanto previsto al precedente punto A.
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 500,00 euro.

C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, purché conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite del 20% del Massimale Responsabilità civile Attività indicato in Polizza;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro.

D. MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

Danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per ogni mezzo danneggiato.

E. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

È compresa la responsabilità derivante al Contrente/Assicurato, in qualità di committente, ai sensi del Codice civile¹², per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, compresi eventuali prestatori di lavoro in:

- regime di somministrazione (D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;

riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri **fino a 3500 kg** e natanti.

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è conforme alle norme di Legge.**

La garanzia è operante unicamente se, al momento del Sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Che cosa NON è assicurato

I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia causato il danno.

Inoltre, la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per evento.

F. BENI DEGLI OSPITI IN COLONIE E CASE PER FERIE

Se è assicurata in Polizza una "Colonia" o "Casa per ferie", la presente garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per quanto è tenuto a rispondere verso gli ospiti di tali strutture, per sottrazione, distruzione o deterioramento, delle Cose portate dagli ospiti, consegnate e non consegnate alla struttura ricettiva assicurata¹³, anche se derivanti da furto o incendio.

Come opera la copertura

Se il Sinistro risulta indennizzabile anche a norma di garanzie delle Sezioni **Incendio e altri danni ai beni** o **Furto e rapina** e tali garanzie risultano acquistate e operanti in Polizza, quanto previsto dal presente punto F opera **in eccedenza alle Somme assicurate e limiti indennizzo di tali garanzie.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di 35.000,00 euro per sinistro.

G. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL PARROCO, DEI SACERDOTI COADIUTORI E DEI COLLABORATORI VOLONTARI

La garanzia opera per:

1. la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore, nonché ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, anche per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, e nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici);
2. l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
3. la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la Parrocchia;
4. la responsabilità civile personale derivante a Collaboratori volontari incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.

H. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Generali Italia si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato/Contraente**, nello svolgimento delle loro mansioni:

1. i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni;
2. i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche o integrazioni;
3. i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche o integrazioni;
4. i prestatori di lavoro che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore o degli altri sacerdoti

coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia;
5. i stagisti e borsisti.

Agli effetti della presente garanzia i prestatori di lavoro sopra indicati sono considerati terzi, **se l'evento ha causato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale¹⁴.**



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

La garanzia opera **se è indicato in Polizza:**

- **la somma assicurata o il relativo premio;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

Art. 1.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, **nel limite del massimale indicato in Polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, **purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi di Legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro**, di quanto questi è tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, causati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali deriva un'inabilità permanente non inferiore al 6%.**

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso o surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi è tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), **esclusivamente per quanto previsto al punto 1. del presente articolo**, nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, **di prestatori di lavoro in regime di somministrazione** che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente stesso.

Se INAIL e/o INPS esercitano l'azione surrogatoria¹⁵, i prestatori di lavoro in regime di somministrazione sono considerati terzi per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento della propria attività presso l'Assicurato/Contraente.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle dirette dipendenze del Parroco.

La garanzia R.C.O. del presente articolo vale anche per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione R.C.O. si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.**

Esempio: nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro del presente articolo non copre la responsabilità per i danni conseguenti alle malattie professionali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. **il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;**
2. **i genitori del Parroco pro-tempore;**

3. qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente;
4. le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
5. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. I collaboratori volontari invece sono considerati terzi tra loro in caso di Sinistro indennizzabile a termini di polizza che causa:
 - morte;
 - lesioni personali gravi o gravissime¹⁶.

Art. 2.2 Esclusioni

Non è assicurabile l'attività di Enti diversi dall'Ente Parrocchia.

Sono esclusi i danni provocati o derivanti dall'esercizio di attività:

1. parrocchiali fuori dal territorio dei paesi Europei;
2. imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
3. di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali, anche se collegate all'Ente Parrocchia Contraente;
4. di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado.
5. che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia;

Sono esclusi inoltre i danni provocati:

6. da proprietà, conduzione, possesso, custodia di Fabbricati, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Generali Italia indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
7. che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
8. dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;
9. da furto;
10. da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da malattie professionali;
13. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
14. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
 - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
15. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
16. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
17. provocati da campi elettromagnetici;
18. causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
19. a seguito di eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni e allagamento e bombe d'acqua ed eruzioni vulcaniche;
20. derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici.

Sono inoltre esclusi i danni:

21. alle cose altrui che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni, punto F* se è assicurata in Polizza una "Colonia" o "Casa per ferie";
22. alle cose:
 - sulle quali si eseguono i lavori;
 - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori e che per volume o peso non possano essere rimosse;
23. da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
24. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non ha compiuto il 16° anno di età;

25. subiti da mezzi sotto carico e scarico, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni punto B.*
26. subiti o provocati da prestatori di lavoro, anche in modo continuativo, o somministrato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)*, se acquistata, o da quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni punti G. e H.*;
27. derivanti dall'utilizzo di gonfiabili;
28. derivanti dall'utilizzo di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri;
29. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport estremo;
30. derivanti dalla pratica degli sport invernali: salto dal trampolino, sci d'alpinismo, sci fuoripista;
31. derivanti dalla pratica di calcio saponato e altri sport/giochi svolti su teli/superfici saponate;
32. derivanti da qualsiasi attività ricreativa che prevede l'utilizzo di fuochi a fiamma libera, l'uso di acceleranti di fiamma, l'uso di materiali infiammabili;
33. alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'articolo *Precisazione Rischi assicurati punto 23 e 24.*

Sono inoltre escluse perdite patrimoniali subite da terzi, anche se derivanti da eventi non esplicitamente esclusi, salvo quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni, punti A e B.*

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:


- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (→definizione) **od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (→definizione) e "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Ulteriori estensioni lettera C*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Pluralità di assicurati – massimo risarcimento

Se la garanzia è prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Se un unico Sinistro interessa contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione da parte di Generali italia.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzia base di Sezione		
Precisazione Rischi assicurati Dal punto 1 al 23	-	Massimale di Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Ulteriori estensioni	-	10.000,00 euro per anno
A. Esercizio di Uffici parrocchiali		
B. Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500,00 euro	assicurativo
C. Interruzione e sospensione di attività	10% con il minimo indicato in polizza	20% del Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza per anno assicurativo
D. Mezzi sotto carico e scarico	Franchigia 250 euro per singolo mezzo danneggiato	Massimale Responsabilità Civile Beni Attività indicato in Polizza
E. Committenza mezzi di trasporto	Franchigia 250 euro per Sinistro	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
F. Beni degli ospiti in Colonie e casa per ferie	-	35.000,00 per sinistro
G. Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
H. Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Garanzie opzionali di Sezione		
R.C.O. – punto 1	-	Massimale indicato in Polizza
R.C.O. – punto 2	Lesioni personali da infortuni dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%	Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie della presente sezione si intendono valide nel territorio di tutti i paesi Europei, ad eccezione della garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)*, che se acquistata, è valida per il mondo intero.

¹² Art. 2049 del Codice civile.

¹³ Ai sensi degli Art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile.

¹⁴ Ai sensi degli Art. 583 del Codice penale.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice civile.

¹⁶ Così come definite dall'Art. 583 del Codice penale.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

SALUTE E BENESSERE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia

Che cosa è assicurato

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni **subiti dai soggetti appartenenti alle seguenti categorie di Assicurati indicate in Polizza:**

- Sacerdoti/Religiosi
- Collaboratori volontari
- Oratoriani
- Prestatori di lavoro dipendenti (se nominativamente indicati in Polizza)

dell'Ente Contraente Parrocchia, durante lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall'Ente Contraente Parrocchia.

Sono compresi gli infortuni subiti dagli assicurati durante:

- la permanenza nei locali della Parrocchia Contraente,
- i lavori attinenti la conduzione o la manutenzione ordinaria, dei locali della Parrocchia stessa,
- i rischi in itinere, cioè gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione ai locali dell'Ente assicurato o presso il luogo dove l'Ente stesso svolge la propria attività e viceversa, **nel tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette ubicazioni.**

L'assicurazione è prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste istituzionalmente dall'Ente Contraente.

Che cosa NON è assicurato

Per i rischi in itinere sono esclusi i trasporti organizzati e gestiti da altri Enti.

Per la sola Categoria di assicurati: "Sacerdoti / Religiosi", se assicurata e indicata in Polizza, e solo per le figure del Parroco pro-tempore e dei Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia, la garanzia opera anche per infortuni subiti nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nelle attività istituzionali della Parrocchia.

Come opera la copertura

Se il Parroco è amministratore pro-tempore di più Enti Parrocchia, assicurati per le stesse garanzie con il prodotto CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI (o sue successive future nuove edizioni e/o revisioni), in caso di Sinistro l'Assicurato è indennizzato solo ed esclusivamente in riferimento alla Polizza con i massimali più elevati al momento del Sinistro.

Per tutte le categorie di assicurati la garanzia opera anche per gli infortuni subiti nella organizzazione, gestione e fruizione di GREC (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, **se tali attività sono comprese in Polizza.**

Le garanzie, prestate, meglio descritte nei successivi e corrispondenti articoli, possono essere:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- diaria da immobilizzo;
- rimborso spese di cura per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio.

L'assicurazione è prestata solo per le garanzie, sempre operanti o opzionali, per le quali risultano indicati in Polizza le somme assicurate, i massimali e i relativi premi e risulta, in Polizza, l'indicazione della loro operatività.

Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità

Come opera la copertura

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato dagli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili riconosciuti come conseguenza dell'infortunio e indipendenti da patologie preesistenti.

Se l'Assicurato presenta lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del Sinistro,

l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Per gli Assicurati con disabilità si fa comunque riferimento a quanto indicato al successivo articolo *Persone con disabilità*.

Art. 1.3 Persone con disabilità

Le garanzie sono estese:

- ai soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- ai soggetti con invalidità motoria.

Come opera la copertura

A parziale modifica delle norme che regolano l'assicurazione, è abrogata la lettera a. dell'articolo *Criteri particolari di indennizzabilità* della presente Sezione.

Generali Italia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Se l'evento indennizzabile a termini di polizza comporta il ricovero in un Istituto di Cura e/o l'utilizzo delle prestazioni previste nella garanzia "Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio", anche se l'assicurato è portatore di disabilità con invalidità preesistente del 100%, viene riconosciuto l'indennizzo senza alcuna esclusione o limitazione. Lo stesso principio viene applicato anche per il caso morte.

Per quanto concerne l'Invalidità Permanente da Infortunio, Generali Italia corrisponde l'indennizzo nelle seguenti modalità:

1. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità sensoriale (es. i non vedenti), Generali Italia corrisponde l'indennizzo **con esclusione degli organi già lesi o non funzionanti al momento della stipula dell'assicurazione**;
2. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità motoria (es. i paraplegici e i tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
 - a. per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
 - b. per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'indennizzo tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, **le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

La garanzia "Invalidità permanente da infortunio", è operante solo se, in caso di Sinistro, viene presentata la **certificazione medica legale rilasciata dalla Commissione Sanitaria di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile come prevista dalla normativa vigente redatta dalle strutture sanitarie (ASL o ULSS) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.**

Tutti gli indennizzi vengono determinati applicando la franchigia prevista in Polizza.

Art. 1.4 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Sono compresi i rischi causati da:

- a. asfissia di origine non morbosa;
- b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. annegamento;
- d. assideramento o congelamento;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la malaria;

- g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato¹⁷;
- h. infortuni causati da tumulti popolari **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**¹⁸;
- i. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli infortuni causati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;

- j. lesioni da sforzo;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi infarti ed ernie;

- k. conseguenze di movimenti tellurici, **limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente, se acquistate e indicate in Polizza.**

Ci sono limiti di copertura

Per Morte e Invalidità permanente conseguenti a movimenti tellurici la garanzia opera:

- con il limite massimo di 40.000,00 euro per Sinistro per ognuna delle due garanzie;
- con l'applicazione sulla garanzia Invalidità permanente:
 - della Franchigia del 24% se è stata scelta e risulta indicata in Polizza una franchigia inferiore;
 - della Franchigia indicata in Polizza negli altri casi.

ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Sono comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di Invalidità permanente, se prevista dal contratto.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di ernia addominale da sforzo non operabile l'indennità non può superare il 10% della Somma assicurata alla garanzia "Invalidità permanente per infortunio".

ROTTURE SOTTOCUTANEE

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti, conseguenza diretta di traumi indennizzabili a termini di polizza, di rottura sottocutanea totale del tendine di Achille.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, se acquistata la garanzia "Invalidità permanente da infortunio":

- con una indennità corrisposta dell'1% forfettario della Somma assicurata alla garanzia "Invalidità permanente da infortunio";
- senza applicazione della franchigia prevista in Polizza per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio";
- con l'importo massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

Per queste lesioni non sono corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in Polizza.

Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non viene indennizzato, per ogni distretto anatomico, più di un Sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.

RISCHI SPORTIVI

(garanzia operante solo per il Parroco pro-tempore e per i Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati se la tipologia di assicurati "Sacerdoti/Religiosi" dell'Ente Contraente risulta assicurata e indicata in Polizza)

La garanzia è estesa agli infortuni occorsi durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolti:

a) Sport non agonistici

Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.

Sono compresi gli sport che comportano gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

b) Sport agonistici a basso rischio

Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

c) Alpinismo su roccia fino al 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese.

ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, inteso come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (compresi in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, downhill, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'esclusione è riferita anche ad altri sport non qui elencati, ma riconosciuti come parimenti pericolosi o estremi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.

Ci sono limiti di copertura

LIMITAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- a. ciclismo e sport agonistici in genere partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" indicati alla precedente lettera b, che prevedono un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- b. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e con esclusione comunque del free climbing;
- c. speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- d. immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, non effettuate durante lo svolgimento di attività professionale. La copertura opera se l'Assicurato è in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

sono operative le limitazioni di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non può superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000,00 euro, se la somma assicurata scelta eccede tale importo;
- per la garanzia Invalidità permanente per infortuni (IPI) non opera la tabella di indennizzo scelta in Polizza, se inferiore, ma:
 - sino all'importo di 200.000,00 euro l'indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto solo se questa risulta di grado superiore al 5% della totale; se l'invalidità Permanente accertata superi il 5%, l'indennità è liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 5%;
 - oltre a 200.000,00 euro l'indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto solo se questa è di grado superiore al 15% della totale; se l'invalidità Permanente accertata supera il 15%, l'indennità è liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 15%;
- per le seguenti prestazioni la garanzia Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, se acquistata e operante, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
 - laserterapia;
 - magnetoterapia;
 - T.A.C.;
 - risonanza magnetica;
 - artroscopia;
 - tecarterapia.

Inoltre, se in seguito ad infortunio con conseguente ricovero si rendono necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia è operante fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Infine, se l'infortunio non dà luogo a ricovero:

- la prestazione Rimborso Spese di Cura opera solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
- è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro per Sinistro,
- la garanzia per eventuali cure fisioterapiche eventualmente necessarie è operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata.

Art. 1.5 Rischio volo

Che cosa è assicurato

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi gestiti da società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano gestiti da società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclub.

Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne scende.

Art. 1.6 Rischio guerra

Che cosa è assicurato

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, **se ed in quanto l'Assicurato viene sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.**

Si precisa che se il Sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.



Che cosa è assicurato? Garanzie base

a) MORTE PER INFORTUNIO

(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.1 Morte per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio Generali Italia corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati dal Contraente o, in mancanza di designazione, agli eredi in parti uguali.

Art. 2.2 Morte presunta

Che cosa è assicurato

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, Generali Italia **liquida il capitale garantito dopo sei mesi dalla pronuncia della sentenza di dichiarazione di morte presunta¹⁹.** Se, dopo il pagamento dell'Indennizzo, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

Art. 2.3 Cumulo dell' indennizzo

Come opera la copertura

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente, e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso morte, se superiore. Generali Italia non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 2.4 Commorienza del coniuge

Che cosa è assicurato

Per i soli Assicurati:

- nelle tipologie: "Collaboratori volontari" e "Dipendenti";
- e per i soli Diaconi Permanenti, se assicurati nella tipologia "Sacerdoti/Religiosi";

se lo stesso infortunio causa il decesso di un Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, **a sua volta Assicurato in Polizza in una delle sopra citate categorie**, il capitale corrisposto si intende erogato a favore di uno o più figli minori se fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con l'indennizzo di un capitale maggiorato del 50%
- con il limite massimo maggiorato di 400.000,00 euro.

Se la stessa maggiorazione è prevista da un contratto infortuni di Generali Italia in cui risulta Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non può comunque superare l'importo di 400.000,00 euro.

b) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.5 Invalidità permanente da infortunio

Che cosa è assicurato

Generali Italia corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che determina un'invalidità permanente totale o parziale.

Art. 2.6 Tabella di accertamento dell'Invalidità permanente

Come opera la copertura

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in Polizza**, con questi criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale**, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella ANIA", convenzionalmente chiamata Tabella ANIA di seguito riportata.

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE -
TABELLA ANIA**

Perdita totale anatomica o funzionale	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per infortunio
• arto superiore	70%
• mano o avambraccio	60%
• pollice	18%
• indice	14%
• medio	8%
• anulare	8%
• mignolo	12%
• falange del pollice	9%
• falange di altro dito della mano	1/3 del dito
• occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
• perdita anatomica di un rene	15%
• perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
• sordità completa di un orecchio	10%
• sordità completa di ambedue le orecchie	40%
• perdita totale della voce	30%
• stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
• stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
• esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• dodicesima dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
• esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
• esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio
• scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
• gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
• polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
• anca in posizione favorevole	35%
• ginocchio in estensione	25%
• tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%
Paralisi completa	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio
• del nervo radiale	35%
• del nervo ulnare	20%
• dello sciatico popliteo esterno	15%
Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio
• sopra la metà della coscia	70%
• sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
• sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%
Amputazione o perdita funzionale di	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• una falange dell'alluce	2,5%
• ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale non prevista nella tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente, si fa riferimento ai criteri previsti dall'articolo *Criteri particolari di indennizzabilità*.

Art. 2.7 Criteri specifici di indennizzabilità

Come opera la copertura

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 2.8 Criteri particolari di indennizzabilità

Come opera la copertura

COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale non prevista nella tabella prescelta di valutazione del grado percentuale di Invalidità permanente, si fa riferimento a questi criteri:

- se la lesione comporta una minorazione**, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni** di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati** nella tabella e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,

indipendentemente dalla sua professione;

- d. **per la valutazione delle menomazioni visive e uditive**, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

Art. 2.9 Massimo Indennizzo per lesioni plurime

Come opera la copertura

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità:

- pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,
- fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 2.10 Franchigia sull'Invalidità permanente da Infortunio

Ci sono limiti di copertura

Alle prestazioni previste per l'invalidità permanente per infortunio si applicano le seguenti franchigie:

Per la tipologia di Assicurati "Sacerdoti / religiosi":

- l'indennizzo è riconosciuto solo se l'invalidità permanente definitiva è di grado superiore al 3% della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Per le restanti tipologie di Assicurati indicate in Polizza:

- l'indennizzo è riconosciuto solo se l'invalidità permanente definitiva è di grado superiore alla percentuale indicata in Polizza della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera la percentuale indicata in Polizza della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie e l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Per tutte le tipologie di Assicurati indicate in Polizza che superano gli 80 anni d'età, le prestazioni previste per l'invalidità permanente per infortunio, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:

- l'indennizzo è riconosciuto solo se l'invalidità permanente definitiva è di grado superiore al 10% della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Art. 2.11 Cumulo dell'indennità

Come opera la copertura

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente e **in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, se è superiore. Generali Italia non richiede il rimborso nel caso contrario.**

Art. 2.12 Decesso indipendente da Infortunio

Come opera la copertura

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni **subite prima** del pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, Generali Italia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima del decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi / aventi causa possono dimostrare il diritto all'indennizzo consegnando la documentazione idonea.

c) DIARIA DA RICOVERO

(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in Polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.13 Diaria da ricovero per Infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero per Infortunio dell'Assicurato in istituto di cura, **per almeno 3 giorni consecutivi**, Generali Italia corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza.

Il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.

Ci sono limiti di copertura

La durata massima dei giorni indennizzabili è di novanta giorni per evento e di centottanta giorni per anno assicurativo.

GRANDI INTERVENTI

In caso di degenza conseguente a un Infortunio che comporta:

- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;

la diaria raddoppia.

Generali Italia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro quarantacinque giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento che attesta l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con la franchigia indicata in Polizza, intendendosi per tale il numero di giorni consecutivi dall'inizio della degenza per i quali non viene riconosciuta la diaria.

DAY HOSPITAL

La garanzia opera anche in caso di Day hospital, **se il Day hospital è avvenuto senza interruzione, fatta eccezione per le festività, e non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con una indennità pari al 50% di quella prevista in Polizza per Diaria da ricovero per Infortunio;
- con l'applicazione di una franchigia di 3 giorni.

d) RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in Polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.14 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di Infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, Generali Italia rimborsa, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza** e per la parte di spese **che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale**, le seguenti spese **effettivamente sostenute nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il Sinistro** elencate ai seguenti punti A-B-C-D.

A) Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

Che cosa è assicurato

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei quarantacinque giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.**
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'Infortunio.

Ci sono limiti di copertura

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, ad esclusione dei tickets, **Generali Italia corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 euro al giorno con un massimo di 30 giorni per anno assicurativo.**

Per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'Infortunio **la garanzia opera con il limite del 30% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio.**

B) Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

Che cosa è assicurato

gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi **(con esclusione della massoterapia) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite del 30% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio e con uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.

C) Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali

Che cosa è assicurato

Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali a seguito di infortunio che abbia comportato o meno ricovero a norma dei precedenti punti A-B, e a seguito di ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N..

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite del 30% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio e con uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.

D) Cure e protesi dentarie da infortunio

Che cosa è assicurato

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite del 20% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio con il massimo di 1.500,00 euro e con uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Per i punti A, B, C, e D sono sempre escluse dal rimborso tutte le spese per visite medico legali non richieste da Generali Italia per definire la liquidazione del Sinistro.

MODALITÀ DI RIMBORSO

Come opera la copertura

Generali Italia provvederà al rimborso una volta accertata la guarigione clinica sulla base della documentazione presentata (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

I documenti originali sono riconsegnati con l'**apposizione della data di liquidazione e del suo importo.**

Se l'Assicurato ha consegnato a terzi documenti come notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, Generali Italia rimborsa quanto dovuto, secondo il presente contratto, **dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio della Banca Centrale Europea rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Che obblighi ho

La domanda di rimborso deve essere presentata **entro 30 giorni dal termine della cura medico/degenza.**



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

(Garanzie valide, se acquistate e indicate sulla scheda di polizza)

Art. 2.15 Tabella Inail di accertamento dell'Invalidità permanente

Che cosa è assicurato

COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in Polizza**, con questi criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste.
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale**, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, accertato con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL", convenzionalmente chiamata Tabella INAIL di seguito riportata.

**- TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE -
TABELLA INAIL**

(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche ed integrazioni)

Perdita totale anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	

Altre menomazioni della facoltà visiva:			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

TABELLA INAIL: NOTE

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva come risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%.
5. In caso di afachia monolaterale:

visus corretto	valutazione	visus corretto	valutazione
10/10, 9/10, 8/10	15%	5/10	24%
7/10	18%	4/10	28%
6/10	21%	inferiore a 3/10	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e quindi tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo (cioè la capacità del cristallino di modificare il potere di rifrazione nella visione da vicino e da lontano).

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%

d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Come opera la copertura

In caso di mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e viceversa.

Art. 2.16 Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente

Che cosa è assicurato

L'indennizzo per Invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in Polizza, sarà calcolato applicando la seguente tabella:

TABELLA DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA RIASSORBIBILE

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	1%	0%	0%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
51%	102%	51%	51%
52%	105%	52%	52%
53%	108%	53%	53%
54%	111%	54%	54%

5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	8%	5%	0%
11%	10%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%
16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%
36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%
39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%

55%	114%	55%	55%
56%	117%	56%	56%
57%	120%	57%	57%
58%	123%	58%	58%
59%	126%	59%	59%
60%	129%	60%	60%
61%	132%	61%	61%
62%	135%	62%	62%
63%	138%	63%	63%
64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%

48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%

98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

Ci sono limiti di copertura

Se al momento del Sinistro l'Assicurato ha un'età superiore a 80, in luogo alla tabella sopra riportata si fa riferimento alla franchigia indicata all'**articolo Franchigia sull'Invalidità Permanente da Infortunio**.

Art. 2.17 Diaria da immobilizzo

Che cosa è assicurato

In caso di evento traumatico che causa:

- fratture ossee,
- lesioni capsulari,
- rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso),

se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, Generali Italia corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata in Polizza fino alla rimozione del presidio.

Ci sono limiti di copertura

L'indennità giornaliera è riconosciuta **per un periodo massimo di quaranta giorni per evento e per anno assicurativo**.

Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, viene corrisposto un indennizzo forfettario considerando:

- trenta giorni per la frattura del bacino;
- trenta giorni per la frattura del femore;
- trenta giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- dieci giorni per la frattura completa di una o più costole;
- cinque giorni per la frattura nasale;
- venticinque giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (ad esempio fissatore esterno assiale, placche, viti).

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria viene riconosciuta a partire dal giorno di dimissione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e similari.

Che obblighi ho

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato è tenuto a presentare a Generali Italia il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione).

Ci sono limiti di copertura

Se l'immobilizzo non deriva da una frattura ossea e prevede l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante, l'indennizzo viene riconosciuto per un periodo massimo di trenta giorni e la somma assicurata indicata in Polizza viene ridotta del 50%.

I mezzi di contenzione immobilizzanti possono essere anche amovibili, purché applicati (in assenza di ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N.: la garanzia, in tal caso viene prestata con un massimo di venti giorni per Sinistro.

La garanzia è operante per i tutori amovibili anche se non applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., purché da questi prescritti e con le limitazioni e condizioni seguenti:

- **Ginocchiera Donjoy**

per un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

- **Stecca di Zimmer**

per un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura.

La garanzia opera anche in relazione ai seguenti apparecchi solo se applicati in seguito a frattura

radiologicamente accertata, per un periodo massimo di quindici giorni e sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N.:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).

Infine, se in qualsiasi caso viene prescritto che la rimozione del presidio deve essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. infortuni, noti o che hanno dato luogo a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto;
2. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Per la deviazione del setto o della piramide nasale le Garanzie acquistate in Polizza operano solo se le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi sono resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
3. le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi prima della stipula del contratto.

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se l'Assicurato, al momento del Sinistro, ha i requisiti per il rinnovo;
- b. guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
- c. guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate all'articolo *Oggetto della Garanzia*, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
- d. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- e. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- f. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- g. guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- h. i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- i. trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- j. guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, salvo quanto previsto all'articolo *Rischio guerra*;
- k. contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

e non comprende gli infortuni subiti:

- l. in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- m. durante la pratica di sport professionali;
- n. Inoltre, sono esclusi gli infortuni che si verificano durante la pratica non professionale dei seguenti sport:
 - 1) arti marziali, rugby;
 - 2) sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
 - 3) sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
 - 4) sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite massimo di esborso per evento che colpisca più persone

Se l'infortunio che colpisce, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può essere superiore a 5.000.000,00 euro.

Se le indennità liquidabili ai sensi del contratto eccedono complessivamente tale importo, le stesse vengono ridotte proporzionalmente.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

SALUTE E BENESSERE		
Garanzia base		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Morte per infortunio	-	Somma Assicurata indicata in polizza
Invalità Permanente da Infortunio (IPI) \geq 50% (Per tutte le tipologie di assicurati)	-	Somma Assicurata indicata in polizza
Invalità Permanente da Infortunio (IPI) $<$ 50% (Tipologia Assicurati "Sacerdoti / Religiosi")	Franchigia 3% (IPI \leq 3% Nessun indennizzo IPI $>$ 3% Indennizzo per la parte eccedente)	
Invalità Permanente da Infortunio (IPI) $<$ 50% (Altre Tipologie Assicurati)	Franchigia indicata in Polizza (IPI \leq Franchigia Nessun indennizzo IPI $>$ Franchigia Indennizzo per la parte eccedente)	
Invalità Permanente da Infortunio (IPI) (Per soggetti di età superiore a 80 anni e per tutte le tipologie di assicurati)	Franchigia 10% (IPI \leq 10% Nessun indennizzo IPI $>$ 10% Indennizzo per la parte eccedente)	
Diaria da ricovero per Infortunio (Grandi Interventi)	Franchigia in giorni indicata in Polizza	Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo
Diaria da ricovero per Infortunio (Day hospital)	Franchigia 3 giorni	50% della Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo
Rimborso spese di cura per infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	-	Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio relative a spese per interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti ad Infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	-	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Rimborso spese di cura per infortunio (Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale, ma l'assicurato non ha sostenuto spese per ricovero)	-	Diaria di 50,00 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo
Rimborso spese di cura per infortunio (Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio (Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio (Cure e protesi dentarie da infortunio)	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	20% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza con il massimo di 1.500,00 euro
Limitazioni per età dell'assicurato valide per tutte le garanzie operanti in Polizza (Soggetti di età superiore a 80 anni - per tutte le tipologie di assicurati)	-	Somme Assicurate e Diarie di tutte le garanzie indicate in Polizza ridotte di 2/3.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Cessazione o riduzione della garanzia

Se in corso di contratto sopraggiunge una situazione di dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche) :

- **l'Assicurato deve comunicare tale circostanza a Generali Italia²⁰;**
- **le garanzie oggetto della presente Sezione cessano automaticamente e con effetto immediato per il soggetto colpito.** Le garanzie restano efficaci per gli altri soggetti assicurati così come il premio pattuito.

Nei casi di infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer, **tutti gli indennizzi previsti dalle garanzie della presente Sezione sono riconosciuti in misura ridotta del 50%.**

Art. 6.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato

Per gli assicurati che superano gli 80 anni d'età, le garanzie sono prestate per somme assicurate ridotte di due terzi.

Art. 6.3 Richieste di Indennizzo e di Risarcimento

Se la presente Polizza viene stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) possono accettare a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni.

In caso contrario se vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile,

detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente deve corrispondere se ritenuto responsabile a seguito di sentenza definitiva o transazione. Se dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni viene considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente deve corrispondere se ritenuto responsabile a seguito di sentenza definitiva o per transazione.

Art. 6.4 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di eventuali difetti fisici o mutilazioni rilevanti degli Assicurati, già presenti alla data di effetto della copertura assicurativa o sopravvenuti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Decorrenza

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono tati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

¹⁷ In deroga all'Art. 1900 Codice civile.

¹⁸ In deroga all'Art. 1912 Codice civile.

¹⁹ Ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Codice civile.

²⁰ Ai sensi dell'Art. 1898 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO - TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58240565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri ai recapiti e con le modalità indicate all'articolo *Denuncia di sinistro e scelta del legale* delle Norme che operano in caso di Sinistro della presente Sezione.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono:

- il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore;
- i membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente Contraente;
- i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.

Che cosa NON è assicurato

Non sono assicurati gli Oratoriani.

Come opera la copertura

Se i soggetti assicurati di cui sopra non sono indicati in Polizza, in caso di Sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si fa riferimento ai registri e agli elenchi nominativi della Contraente.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di controversie tra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore dell'Ente Contraente.

Art. 1.2 Spese comprese in garanzia

Che cosa è assicurato

Generali Italia assume a proprio carico le spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un Sinistro rientrante in Garanzia.

Sono assicurate le seguenti spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato per la gestione del Sinistro;
- per l'intervento del legale domiciliatario, **se nominato da DAS**;
- peritali, per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (art.535 del Codice di procedura penale);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con l'esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.**
- conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, **autorizzate da DAS**;
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale.**
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più Arbitri;
- per il procedimento di esecuzione forzata **fino a due tentativi**;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, **posta a esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, dovuta agli organismi di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria e se l'indennità non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza senza limiti per anno assicurativo, con limiti previsti dal successivo articolo *Protezione Legale*.



Che cosa è assicurato? **Garanzia base di sezione**

Art. 2.1 *Protezione legale*

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la tutela degli Assicurati in relazione ad eventi o fatti connessi all'esercizio delle loro mansioni svolte nell'ambito **dell'attività svolta dall'Ente contraente**.

La garanzia opera anche in relazione agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: la Chiesa, la canonica, l'oratorio e le eventuali altre strutture a servizio della comunità, **solo se strettamente funzionali all'opera svolta dall'Ente**.

La Garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia comprende anche le spese per la costituzione di parte civile degli assicurati nei procedimenti penali;
- c) fare opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria. Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
 - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
 - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

In materia di protezione dei dati personali (Regolamento GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 196/03 - Codice della Privacy e successive integrazioni e modificazioni), sono garantite le spese previste in Polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi; **la Garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto con Sentenza passata in giudicato o derubricazione del reato da doloso a colposo o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

- per resistere a secondo rischio, quindi **dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.

Come opera la copertura

Le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività del Contraente. Le garanzie di cui alla presente lettera c) operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati, se le attività sono svolte su incarico dell'Ente contraente.

Che cosa NON è assicurato

È sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Ci sono limiti di copertura

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie la garanzia opera per importi della sanzione pecuniaria pari o superiori a 250,00 euro.

- d) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza²¹.

Che obblighi ho

L'assicurato deve dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione a eventi connessi alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se e quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente.**

In relazione agli eventi connessi alla circolazione stradale la garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi.

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato

Oltre alla Garanzia sottoscritta, Generali Italia offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto delle Garanzie attivate.

Il servizio opera:

- nell'ambito delle materie previste in copertura;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 572 572 e tramite il numero 02 5824 0565 per le richieste dall'estero.

L'Assicurato può telefonare negli orari sopra indicati e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Non sono comprese le seguenti SPESE:

1. per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
2. per attività che non sono state effettivamente svolte dal legale e dettagliate in parcella;
3. rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da D.A.S., l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
4. pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
5. anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto disposto dalle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO – Protezione Legale dagli articoli Denuncia di Sinistro e scelta del legale, Gestione del Sinistro e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza;**
6. di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
7. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario solo se indicato da DAS, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
8. dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà²²;
9. per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
10. ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
11. oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.

La garanzia prevede le seguenti ESCLUSIONI:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
3. compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
4. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
5. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

6. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
7. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
8. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
9. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
10. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
11. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
12. compravendita o permuta di immobili;
13. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
14. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
15. adesione ad azioni di classe (class action);
16. difesa penale per abuso di minori;
17. la materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;
18. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;
19. accertamento tecnico preventivo in caso di spese di resistenza per danni extracontrattuali. Inoltre, la garanzia non opera se:
 - la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
 - l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
 - il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In relazione all'ambito di copertura della circolazione stradale, la garanzia prevede le seguenti **ESCLUSIONI**:

1. quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
2. quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
3. nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
4. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
5. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
6. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzia base di sezione		
Protezione legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza senza limiti per annualità assicurativa
Consulenza legale telefonica	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: la garanzia vale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

- negli altri casi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- Il servizio assicurativo di Consulenza Legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie

Sono coperti i sinistri, avvenuti:

- **trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della polizza, se si tratta di controversie di natura contrattuale;**
- dalle ore 24.00 del giorno di effetto della polizza, negli altri casi.

Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi e **se il contratto sostituito ha avuto una durata minima di 90 giorni**, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova polizza.

²¹ Ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.

²² Ai sensi dell'Art. 1929 del Codice civile.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e Aggravamento di Rischio

Il Contraente deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Generali Italia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il contratto può essere annullato e Generali Italia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo²³.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso²⁴.

Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario);
- **in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

Art. 1.6 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza. Spetta in

particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 1.7 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, Generali Italia riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto²⁵.

Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.


Il Premio è unitario e, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.


Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti²⁶.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

✓ Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali dell' "Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) " pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue.

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

✓ Esempio
Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5%**: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchessa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

In caso di contratto stipulato con clausola di tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedirne la proroga inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.**

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata²⁷.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti*.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 – e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Art. 5.2 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni

rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

²³Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

²⁴Artt. 1897, 1898 del Codice civile.

²⁵Ai sensi dell'Art. 1897 Codice civile.

²⁶Art. 1901 del Codice civile.

²⁷Art. 1899 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**



Come posso disdire la polizza?

Art. 1.2 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e ha efficacia dopo 60 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

Entro il trentesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia²⁸.
- b) **Denunciare per iscritto** all'autorità competente del luogo quando il Sinistro è conseguente a:
 1. Incendio, Esplosione, Scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo,
 2. danni causati dai ladri, furto di fissi e infissi (se operanti nella Sezione Incendio e altri danni ai beni), **entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza**.Nella denuncia vanno indicati la società Generali Italia e il numero di Polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- c) **Avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²⁹.
- d) **Nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo anche al di fuori delle casistiche di cui al punto b).
- e) **Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).**
- f) **Predisporre un elenco dettagliato di:**
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.
- g) **Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.**

 **ATTENZIONE:** In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai punti a) e c) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Relativamente alla Garanzia Ricorso Terzi, se acquistata, l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.



ATTENZIONE: Generali Italia si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente da Generali Italia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c. **verificare** se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente Sezione;
- d. **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*;
- e. **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

Art. 1.5 Determinazione del valore delle cose assicurate

PER IL FABBRICATO

Il valore dei beni assicurati al momento del Sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, escludendo il valore dell'area.

Il criterio di determinazione della relativa somma assicurata è fissato, a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"

Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO

Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).

Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".

I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti.

Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato in Polizza e in ogni caso non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi:

- **Per il Fabbricato di tipologia “Chiesa”:** 2.500 €/mq;
- **Per le altre tipologie di Fabbricato:** 350 €/mc;

PER IL CONTENUTO

Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo “stato d’uso”, ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

PER LE OPERE D’ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d’arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Art. 1.6 Determinazione del danno e dell’Indennizzo

Il danno viene determinato separatamente per i Fabbricati, per il Contenuto, per le Opere d’arte e oggetti di antiquariato, preziosi e collezioni come di seguito riportato.

PER IL FABBRICATO

Viene stimato il “Valore allo stato d’uso” del Fabbricato, determinato dal valore del Fabbricato secondo la stima eseguita a norma di quanto previsto dal precedente articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

Viene poi determinato l’ammontare del danno, ossia la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, comprese gli oneri di urbanizzazione, e per riparare quelle soltanto danneggiate compresi i costi di restauro previsti all’articolo *Costi di restauro sempre riconosciuti*, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area.

La differenza tra l’ammontare del danno e il valore allo stato d’uso costituisce il “supplemento di indennità”.

Il pagamento del “supplemento di indennità” è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, **entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso Generali Italia, fermo quanto previsto dall’articolo *Limite di Indennizzo* della presente Sezione, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”.**

PER IL CONTENUTO

In caso di Sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

PER LE OPERE D’ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d’arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 1.7 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Generali Italia, salvo accordo diverso, paga l’importo per essi liquidabile solo alla data delle relative scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire a Generali Italia l’indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- Il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere da Generali Italia - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:**

- **non sono sorte contestazioni sulla indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 100.000,00 euro.**

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto viene effettuato **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 euro qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto viene effettuata senza tenere conto di tale condizione e l'Assicurato può in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità calcolato come specificato all'articolo *Determinazione del danno e dell'Indennizzo*". Tale acconto viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e viene erogato da Generali Italia entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 1.10 Assicurazione in deroga alla proporzionale

L'assicurazione opera senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile³¹ in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura salvo quanto di seguito previsto.

PER I SOLI FABBRICATI

Tuttavia, se la metratura / cubatura assicurata risulta inferiore di oltre il 20% rispetto a quella reale l'indennizzo viene ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo *Limite di Indennizzo*.



Come si applica la regola proporzionale?

ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:

- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro ($30.000,00 * 200.000,00 / 300.000,00$)

Art. 1.11 Limite di Indennizzo

Generali Italia è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per singolo Sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, **fino all'importo, pari al minimo tra il valore del Fabbricato determinato in base all'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate* ed i limiti di indennizzo previsti nella *Tabella riassuntiva franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* della sezione Incendio e altri danni ai beni, ad eccezione delle spese relative agli obblighi di salvataggio³².**

Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta

La polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro i terzi interessati non possono avere alcuna ingerenza nella nomina dei periti che sono nominati solo da Generali Italia e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia. Le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato. **Tuttavia l'indennità che, a norma di quanto sopra, viene liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.**

Art. 1.13 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa³³ verso il responsabile del Sinistro. Tale rinuncia è efficace solo se **a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Generali Italia non rinuncia al diritto di rivalsa, verso conduttori di Fabbricati dati in locazione, con l'eccezione della conduzione di Fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 1.14 Recupero delle cose rubate

(Articolo applicabile solo in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Furto di fissi ed infissi", se operante)

Se le cose colpite da Sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno. L'Assicurato può tuttavia conservarne la proprietà se rimborsa a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

Se, invece, Generali Italia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a. **Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste.** Le relative spese sono a carico di Generali Italia³⁴.
- b. **Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo.** Nella denuncia vanno indicati la Società Generali Italia, il numero di polizza, e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- c. **Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza** o Generali Italia entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza³⁵.
- d. **Conservare le tracce e i residui del Sinistro** fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione di Generali Italia antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
- e. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.
Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Generali Italia dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f. **Denunciare, in caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.



L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice civile, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Generali Italia in caso di loro omissione colposa.

Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente da Generali Italia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.3 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c. **verificare** se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente Sezione;
- d. **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*;

e. **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

Art. 1.4 Determinazione del valore delle cose assicurate

PER IL CONTENUTO

Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo "stato d'uso", ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Art. 1.5 Determinazione del danno e dell'indennizzo

PER IL CONTENUTO

In caso di Sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 1.6 Riduzione e reintegro delle somme assicurate

In caso di Sinistro, le somme assicurate delle singole partite di Polizza, i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate, **si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.**

Nel caso in cui Generali Italia, a seguito del Sinistro, decida di recedere dal Contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto relativo alle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari. In tal caso il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Art. 1.7 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Generali Italia, salvo accordo diverso, paga l'importo per essi liquidabile alle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.
- Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione

cambiaria.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere da Generali Italia - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:**

- **non sono sorte contestazioni sulla indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 100.000,00 euro.**

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto viene effettuato **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 euro qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto viene effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato può in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e viene erogato da Generali Italia entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 1.10 Limite di Indennizzo

Generali Italia non è tenuta a pagare a nessun titolo, per le varie tipologie di beni, una somma superiore a quella assicurata alle relative partite indicate in Polizza, per ciascuna annualità assicurativa e ubicazione assicurata, ad eccezione delle spese relative agli obblighi di salvataggio³⁷.

Art. 1.11 Assicurazione per conto di chi spetta

La Polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro i terzi interessati non possono avere alcuna ingerenza nella nomina dei periti che sono nominati solo da Generali Italia e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia. Le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 1.12 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa³⁸ verso il responsabile del Sinistro. Tale rinuncia è efficace solo se **l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Generali Italia non rinuncia al diritto di rivalsa, verso conduttori di Fabbricati dati in locazione, con l'eccezione della conduzione di Fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 1.13 Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da Sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno. L'Assicurato può tuttavia conservarne la proprietà se rimborsa a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

Se, invece, Generali Italia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo a Generali Italia l'importo stesso o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro di Responsabilità Civile verso terzi

Il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a. **denunciare il Sinistro** all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Generali Italia **entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza**³⁹;
- b. **informare Generali Italia delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato** ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa **astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia**;
- c. **astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni con causa in corso senza il consenso preventivo di Generali Italia**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Se acquistata la garanzia "*Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)*", in caso di sinistri:

- **mortali**;
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti**;
- **per cui è stata presentata richiesta di risarcimento**;

la denuncia deve pervenire a Generali Italia, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni dalla data dell'evento**.

Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁴⁰.

Art. 1.2 Gestione del Sinistro

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni Responsabilità civile Fabbricato e Responsabilità civile Attività, **una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione**.

Generali Italia:

- assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- designa, se necessario, legali o tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda**.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, **le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse**.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Generali Italia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio causato dall'eventuale inadempimento di tali obblighi.

Generali Italia non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Concomitante richiesta di indennizzo e di risarcimento Sezioni Salute e Benessere e Responsabilità civile

(Quanto di seguito indicato trova applicazione nei casi in cui il Sinistro risulta indennizzabile a termini di polizza a norma della Sezione Salute e Benessere e contestualmente risarcibile a norma di una delle Sezioni di Responsabilità Civile Fabbricato – Responsabilità Civile Attività).

Poiché la presente Polizza è stata stipulata dall'Assicurato/Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) possono accettare, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni. In caso contrario, se vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, **detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente è tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o per transazione**.

Se dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni **verrà**

considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa⁴² verso il responsabile del Sinistro. Tale rinuncia è efficace se **l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO SALUTE E BENESSERE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Entro 5 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia.

Generali Italia si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato, in merito alle tempistiche e alla modalità, potendosi avvalere della collaborazione di fiduciari.

In caso di Sinistro Generali Italia ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter verificare la copertura assicurativa e determinare l'ammontare del danno; il mancato rispetto comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 1.2 Denuncia del Sinistro

La denuncia del Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Deve essere corredata da documentazione medica attestante il Sinistro (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cartella clinica completa e certificati medici). Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriore documentazione medica.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 1.3 Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo

Se tra Generali Italia e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Resta fermo il diritto dell'assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo senza sottoporre le stesse ad alcun arbitrato.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia,

promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa⁴³ verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.1.1 Insorgenza del Sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende insorto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

- la data in cui si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato o di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nei restanti casi.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

Le Garanzie operano per i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00 del giorno di efficacia del contratto, se si tratta di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;**
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di controversie contrattuali.**

Se il presente contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle di cui al *punto e) dell'articolo Protezione legale*, il Termine di aspettativa di 90 giorni cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

Si precisa che:

- La Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea⁴⁴, invito a presentarsi⁴⁵ e accompagnamento coattivo⁴⁶;
- In caso di controversie individuali di lavoro con dipendenti derivanti esclusivamente da interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
- La Garanzia non opera per i Sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto erano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno degli stipulanti.**

La Garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.**

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promesse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati.**

Art. 1.2 Denuncia di Sinistro e scelta del legale

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

- DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) **e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni nonchè i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
- DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni nonchè copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire

tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.3 Gestione del Sinistro

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁴⁷. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
 - b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come, a titolo di esempio, mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**
 - a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
 - b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
 - c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**
 - a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
 - c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

 - paga l'Indennizzo;
 - comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del Sinistro - arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁴⁸.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

²⁸ Art. 1914 del Codice civile.

²⁹ Art. 1913 del Codice civile.

³⁰ Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.

³¹ Art. 1907 del Codice civile.

³² Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.

³³ Art. 1916 del Codice civile.

³⁴ Art. 1914 del Codice civile.

³⁵ Art. 1913 del Codice civile.

³⁶ Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.

³⁷ Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.

³⁸ Art. 1916 del Codice civile.

³⁹ Ai sensi dell'Art. 1913 del Codice civile.

⁴⁰ Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile.

⁴¹ Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.

⁴² Art. 1916 del Codice civile.

⁴³ Ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

⁴⁴ Art. 374 del Codice di procedura penale.

⁴⁵ Art. 375 del Codice di procedura penale.

⁴⁶ Art. 376 del Codice di procedura penale.

⁴⁷ Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05.

⁴⁸ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

